SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139º — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 ottobre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

98A9236

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 20 ottobre 1998, n. **368.**

Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, che conferisce delega al Governo per razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri;

Ritenuto di dover procedere al riordino dell'organizzazione amministrativa statale nei settori dei beni culturali e delle attività culturali, al fine di conseguire l'accorpamento delle funzioni in atto esercitate dal Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché dal Dipartimento dello spettacolo e dall'Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1998;

Acquisito il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, delegato per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali

1. Nel quadro delle finalità indicate dall'articolo 9 della Costituzione e dall'articolo 128 del Trattato istitutivo della Comunità europea, è istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato Ministero. Il Ministero provvede, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle disposizioni del presente decreto, alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione delle attività culturali. Nell'esercizio di tali funzioni il Ministero privilegia il metodo della programmazione; favorisce la cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato. Opera per la massima fruizione dei beni culturali e ambientali, per la più ampia promozione delle attività culturali garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori.

2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 2.

Attribuzioni del Ministero

1. Al Ministero sono devolute:

a) le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali, salve quelle di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome e degli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

b) le attribuzioni in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica sportiva spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e di cui agli articoli 156 e 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il Ministero esercita, in particolare, le funzioni amministrative statali nelle seguenti materie:

a) tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;

b) promozione delle attività culturali in tutte le loro manifestazioni con riferimento particolare alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, alla danza e ad altre forme di spettacolo, inclusi i circhi e spettacoli viaggianti, alla fotografia, alle arti plastiche e figurative, al design industriale;

c) promozione del libro, della lettura e delle attività editoriali di elevato valore culturale; sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;

d) promozione della cultura urbanistica e architettonica, inclusa l'ideazione e, d'intesa con le amministrazioni competenti, la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali;

e) studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno delle attività degli istituti culturali;

f) diffusione dell'arte e della cultura italiana all'estero, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso;

g) vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo.

3. Sono trasferiti al Ministero:

a) gli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) il dipartimento dello spettacolo, l'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi, la ripartizione dell'impiantistica sportiva, tutti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Sono attribuiti al Ministero i beni, le risorse finanziarie e il personale assegnati alle amministrazioni trasferite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3. Sono soppressi il Ministero per i beni culturali e ambientali e, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dipartimento e gli uffici di cui al comma 3, lettera *b)*.

Art. 3.

Il Ministro

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministro», è l'organo di direzione politico-amministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti. Il Ministro è componente del CIPE.

2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza del Ministro il Consiglio di cui all'articolo 4, il Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che è presieduta dal segretario generale del Ministero.

3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale degli interventi nel settore dei beni culturali, sentito il Consiglio di cui all'articolo 4. Il programma è aggiornato annualmente con le medesime procedure.

4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 5 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro riponde altresì il servizio di controllo interno.

Art. 4.

Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e i Comitati tecnico-scientifici

1. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato: «Consiglio», è presieduto dal Ministro e composto dai presidenti dei comitati tecnico-scientifici di cui al comma 3 e da otto eminenti personalità della cultura nominate dal Ministro, di cui quattro su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché da tre rappresentanti del personale del Ministero eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. Il Consiglio elegge a maggioranza tra i propri componenti un vice presidente e adotta un regolamento interno.

2. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività previste dall'articolo 2195 del codice civile, né essere amministratori o far parte di consigli di amministrazione di società che esercitino le medesime attività. Essi inoltre non possono costituire rapporti di collaborazione professionale con il Ministero o, nelle materie di competenza del Consiglio, con altri soggetti pubblici e privati.

3. Presso gli uffici di cui all'articolo 6, comma 2, operano, in relazione alle materie di loro competenza, comitati tecnico-scientifici con funzioni consultive, composti ciascuno da otto esperti, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il numero e la composizione dei comitati sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.

4. Al Consiglio e ai comitati tecnico-scientifici sono attribuite le competenze spettanti, rispettivamente, al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e ai comitati di settore ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

5. Sino alla costituzione del Consiglio e dei comitati tecnico-scientifici continuano ad operare il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e i comitati di settore, di cui agli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

6. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere rideterminati le funzioni e i compiti del Consiglio e dei comitati tecnico-scientifici, anche in relazione a forme di interazione con il Comitato per i problemi dello spettacolo.

Art. 5.

Il segretario generale

1. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il mantenimento dell'unità dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e del programma di cui all'articolo 3; coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Il segretario generale cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione attraverso uffici individuati con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.

3. L'incarico di segretario generale è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 6.

Organizzazione del Ministero

1. Il Ministero è organizzato secondo i principi di distinzione fra direzione politica e gestione amministrativa, di decentramento e autonomia delle strutture, di efficienza e semplificazione delle procedure.

2. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali con competenze nei seguenti settori: beni archeologici, demoetnoantropologici, architettonici, storici e artistici, musei, arte e architettura contemporanee, beni paesaggistici, beni librari, editoria di elevato valore culturale, istituzioni culturali, beni archivistici, attività dì spettacolo, e in materia di sport per quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *g)*, affari generali e personale. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1. Su base territoriale il Ministero si articola nelle soprintendenze regionali di cui all'articolo 7, nelle soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d),* del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, in archivi di Stato. Sono altresì organi del Ministero le biblioteche pubbliche statali, nonché i musei dotati di autonomia ai sensi dell'articolo 8.

3. Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II e agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

4. Presso il Ministero è istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione degli standard per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 3 e possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.

Art. 7.

Il soprintendente regionale

1. In ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai dirigenti delle soprintendenze alle antichità e belle arti di cui alla tabella *A*, quadro I, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1997, è conferito, previa comunicazione al presidente della regione, con decreto del Ministro, l'incarico aggiuntivo di soprintendente regionale per i beni culturali e ambientali.

2. Il soprintendente regionale coordina le attività delle soprintendenze operanti nella regione di cui all'articolo 30, comma 1, lettere *a), b)* e *c),* del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. A tal fine provvede:

a) alla programmazione degli interventi delle spese ordinarie e straordinarie, individuando le priorità sulla base delle indicazioni delle soprintendenze e formulando le conseguenti proposte ai fini del programma di cui all'articolo 3, comma 3;

b) alla verifica dell'attuazione degli indirizzi del Ministro e degli interventi e delle spese programmate riferendo agli organi centrali;

c) all'analisi delle esigenze funzionali delle soprintendenze e alla conseguente distribuzione ottimale delle risorse umane.

3. Il soprintendente regionale formula agli organi centrali, sentite le soprintendenze competenti, le proposte per l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e di cui all'articolo 82, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e segnala ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

4. Il soprintendente regionale è componente della commissione di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su designazione del Ministro nell'ambito di quelle a lui spettanti.

5. Per il periodo di svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 è attribuito al soprintendente regionale il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Gli incarichi di soprintendente regionale possono essere conferiti, nel limite del cinque per cento degli stessi, con contratto a tempo determinato, a persone aventi i requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 8.

Soprintendenze e gestioni autonome

1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, le soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere *a), b)* e *c),* del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 7, comma 5.

2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia può essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.

Art. 9.

Scuole di formazione e studio

1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.

2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di università e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.

3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole già istituite.

4. Con regolamento adottato con le modalità di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 10.

Accordi e forme associative

1. Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può:

a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;

b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società.

2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle società il Ministero può partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle società debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1.

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

1. L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero sono stabilite ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme sulla organizzazione degli uffici e relative funzioni stabilite con riferimento alle amministrazioni trasferite di cui all'articolo 2, comma 3. La gestione dei beni e dei singoli rapporti di lavoro continua ad essere svolta dagli organi competenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Il personale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, conserva il trattamento economico e accessorio, in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un biennio decorrente dalla stessa data, con successivo riassorbimento con le modalità e le misure stabilite nei contratti collettivi.

4. Il personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, è trasferito nei ruoli del Ministero, salvo che opti, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la permanenza nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 12.

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con il presente decreto.

2. Le definizioni: Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali, contenute in provvedimenti legislativi e regolamentari, sono sostituite con le definizioni: Ministero e Ministro per i beni e le attività culturali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali, delegato per lo spettacolo e lo sport*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, reca: «Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali»

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, reca: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il testo vigente dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 5. — 1. È istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere».

Note all'art. 1:

— L'art. 9 della Costituzione così recita:

«Art. 9. — La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il passaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

— L'art. 128 del Trattato istitutivo della Comunità europea così recita:

«Art. 128. — 1. La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

2. L'azione della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:

– miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;

– conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;

– scambi culturali non commerciali;

– creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del presente Trattato.

5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:

– deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189B e previa consultazione del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 189B;

– deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, raccomandazioni».

— L'art. 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (per il titolo v., nelle note alle premesse), così recita:

«Art. 148 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

a) «beni culturali», quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge:

b) «beni ambientali», quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali;

c) «tutela», ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;

d) «gestione», ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione;

e) «valorizzazione», ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;

f) «attività culturali», quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;

g) «promozione», ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali».

Note all'art. 2:

— L'art. 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), così recita:

«Art. 2 *(Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport)*. — 1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti e organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) definizione, sulla base di una programmazione triennale, delle politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo, nel rispetto delle competenze regionali, anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali e alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunita-

rie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale nel pieno rispetto delle autonomie regionali;

e) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 21, e successive modificazioni, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima;

f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

g) controllo sugli enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, per i quali la competenza sia rimasta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b);*

h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo, ivi comprese quelle promozionali e di alta formazione artistica e tutte le funzioni in materia di spettacolo riservate allo Stato dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto ivi compresa la gestione del Fondo unico per lo spettacolo per la parte assegnata allo Stato;

i) sostegno e promozione del turismo in favore dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, agli interventi di competenza statale di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e al decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, nonché quelle statali già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.

3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.

4. Nell'ambito dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Dipartimento del turismo esercita altresì le competenze statali nella materia delle agevolazioni alle attività turistico-alberghiere, ferme restando le competenze regionali. Con apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verrà data attuazione al presente comma».

— Gli articoli 156 e 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), così recitano:

«Art. 156 *(Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo).* — 1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:

a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, musicali e di danza, secondo princìpi idonei a valorizzare la qualità e la progettualità e in un'ottica di riequilibrio delle presenze e dei soggetti e delle attività teatrali sul territorio;

b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di danza all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalità reciproche con altre nazioni;

c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;

d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare la memoria visiva delle attività teatrali, musicali e di danza;

e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali, favorendone, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio;

f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;

g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle università;

h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;

l) autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

m) contribuisce al sostegno delle attività della Scuola nazionale di cinema, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426;

n) programma e promuove, unitamente alle regioni e agli enti locali, la presenza delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone l'insediamento in località che ne sono sprovviste e favorendo la equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio nazionale, a questo fine e per gli altri fini di cui al presente articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;

o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale, musicale e di danza nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;

p) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio classico del teatro greco-romano in coordinamento con la fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico»;

q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi;

r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

«Art. 157 *(Competenze in materia di sport).* — 1. L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni, è trasferita alle regioni. I relativi criteri e parametri sono definiti dall'autorità di governo competente, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata.

2. Il riparto dei fondi è effettuato dall'autorità di governo competente con le modalità di cui al comma 1. È soppressa la commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 2 del 1987.

3. Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni e sull'Istituto per il credito sportivo di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

4. Con regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali».

Note all'art. 3:

— L'art. 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, così recita:

«67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed

attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo».

— L'art. 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), così recita:

«Art. 155 *(Funzioni della commissione).* — 1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della regione. degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati.

2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:

a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma 1;

b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali».

— Il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 5 marzo 1992 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992.

Note all'art. 4:

— L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281, così recita:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 (Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 dell'8 ottobre 1977.

— L'art. 2195 del codice civile così recita:

«Art. 2195 *(Imprenditori soggetti a registrazione).* — Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un'attività bancara o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano».

— Gli articoli 3, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, così recitano:

«Art. 3. — È istituito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali con le seguenti attribuzioni:

a) pronunciarsi, per la tutela degli interessi concernenti i beni culturali e ambientali, sugli strumenti per la programmazione generale e settoriale dello Stato, nonché sull'attuazione dei medesimi;

b) esprimere parere sui programmi nazionali per i beni culturali e ambientali predisposti dall'amministrazione;

c) verificare in apposite relazioni al Ministro i rapporti annuali di attività e di attuazione dei programmi predisposti dagli uffici centrali e dagli istituti centrali;

d) esprimere pareri, a richiesta del Ministro, su schemi di atti normativi e amministrativi generali;

e) esprimere pareri sulle questioni di carattere generale relative ai beni culturali e ambientali, sui progetti delle convenzioni previste dall'art. 36 e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Ministro, anche a richiesta di regioni e di enti culturali;

f) pronunciarsi sulle questioni ad esso demandate da leggi o regolamenti».

«Art. 7. — Sono costituiti i seguenti comitati di settore composti ciascuno di otto membri scelti tra quelli di cui alle lettere *b), c), d), f), g), h)* ed *i)* dell'art. 4:

1) comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;

2) comitato di settore per i beni archeologici;

3) comitato di settore per i beni storici ed artistici;

4) comitato di settore per i beni archivistici;

5) comitato di settore per i beni librari;

6) comitato di settore per gli istituti culturali.

Ogni comitato elegge a maggioranza nel proprio seno un presidente e un vice presidente.

La composizione di ciascun comitato è determinata con decreto del Ministro.

Su richiesta del Ministro o dei presidenti dei singoli comitati e per materie di comune interesse nonché per l'esame dei programmi predisposti dalla conferenza regionale di cui all'art. 32 quando ciò sia richiesto dalla natura degli interventi previsti, più comitati di settore possono riunirsi in seduta comune».

«Art. 8. — I comitati di settore, sulla base degli indirizzi di carattere generale indicati dal Consiglio nazionale:

a) propongono, per la materia di propria competenza, programmi annuali o pluriennali redatti per obiettivi o comunque individuano obiettivi di intervento;

b) coordinano metodologie e criteri di interventi;

c) esprimono parere sugli acquisti e gli interventi, su e per i beni culturali, di particolare impegno. Il Ministro può, con propri decreti sentito il Consiglio nazionale, fissare misure, limiti e direttive;

d) danno parere su questioni loro sottoposte dal Ministro;

e) possono chiedere agli uffici ministeriali che siano loro sottoposte questioni di particolare rilevanza;

f) si pronunciano sulle questioni ad essi demandate da leggi e da regolamenti».

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

a) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Nota all'art. 5:

— L'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così recita:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio da incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103, primo comma, del codice civile in relazione all'equivalenza di mansioni.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Il trattamento economico è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti. con decreto del dirigente generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3. comma 1. lettera *c)*.

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

Nota all'art. 6:

— Gli articoli 12, 17, 23, 24, 27, 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, così recitano:

«Art. 12. — Gli istituti centrali sono riordinati come segue:

a) istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

b) istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

c) istituto centrale per la patologia del libro;

d) istituto centrale per il restauro.

Gli istituti centrali sono dotati di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e quelle di funzionamento con esclusione delle spese per il personale; tengono collegamenti funzionali con gli organismi periferici; concordano, ove possibile, programmi comuni relativi alla ricerca concernente, rispettivamente, la catalogazione e la conservazione; corrispondono con organismi di ricerca italiani e internazionali.

L'ordinamento interno di ciascun istituto, che deve comprendere uno o più laboratori di ricerca ed un ufficio amministrativo, è stabilito con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore».

«Art. 17. — Restano in vigore le norme vigenti relative al Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato ed alle sue attribuzioni».

«Art. 23. — Rimangono in vigore le norme attualmente vigenti relative all'Opificio delle pietre dure, al Museo delle arti e tradizioni popolari e al Museo nazionale d'arte orientale».

«Art. 24. — Le soprintendenze speciali al museo delle antichità egizie, con sede in Torino, al museo preistorico ed etnografico e alla galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, con sede in Roma, sino a quando non saranno adottate nuove leggi sui beni culturali. conservano le attribuzioni stabilite dalle norme vigenti».

«Art. 27. — Rimane in vigore la normativa relativa ai servizi ed agli uffici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1973, trasferiti al Ministero con il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5.

Gli uffici relativi alla Discoteca di Stato sono posti alle dipendenze dell'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali.

La commissione prevista dall'art. 3 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, è soppressa e le sue attribuzioni sono trasferite al comitato di settore per i beni librari e gli istituti culturali.

Gli uffici relativi alla divisione editoria passano a far parte dell'ufficio studi».

«Art. 29. — È istituito in Roma l'Istituto nazionale per la grafica, con compiti di salvaguardia, catalogazione e divulgazione di beni concernenti la produzione grafica e fotografica.

In esso confluiscono il Gabinetto nazionale delle stampe e la Calcografia nazionale con le raccolte museali in essi esistenti.

Con decreto del Ministro, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, si provvederà all'ordinamento interno ed alla regolamentazione dell'attività del museo».

«Art. 30. — Sono organi periferici del Ministero, allo stato attuale della legislazione:

a) le soprintendenze archeologiche;

b) le soprintendenze per i beni artistici e storici;

c) le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici;

d) le soprintendenze archivistiche;

e) gli archivi di Stato.

Sono altresì organi del Ministero le biblioteche pubbliche statali.

Il numero e la sede dei detti organi, ivi comprese le soprintendenze miste, quali attualmente esistenti, sono mantenuti.

Il Ministro, con suo decreto, sentito il comitato regionale di cui all'art. 35, può modificare, ai sensi dell'art. 13 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, circoscrizioni e sedi».

Note all'art. 7:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1997.

— Per l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 175, n. 805, si veda la nota all'art. 6.

— Gli articoli 3, 5 e 31 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, così recitano:

«Art. 3. — Il Ministro per l'educazione nazionale notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate all'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante.

Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

L'elenco delle cose mobili, delle quali si è notificato l'interesse particolarmente importante, è conservato presso il Ministero dell'educazione nazionale e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del Regno.

Chiunque abbia interesse può prendere visione».

«Art. 5. — Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle scienze e delle arti può procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale».

«Art. 31. — Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.

Qualora la cosa sia alienata con altre per un unico corrispettivo, il prezzo è determinato d'ufficio dal Ministro.

Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dal Ministro, il prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

Nel caso in cui il Ministro eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto».

— L'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così recita:

«Art. 82 *(Beni ambientali).* — Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.

La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:

a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle regioni;

b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni:

c) l'apertura di strade e cave;

d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;

e) la adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;

f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;

g) le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

h) l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei.

Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali.

Il Ministro peri i beni culturali e ambientali può inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.

Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali:

i) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani:

m) le zone di interesse archeologico.

Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e — limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione — alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera *g)* del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.

Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso rilasciare entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione regionale.

Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista dal precedente nono comma, è rilasciata sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.

Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali».

— Per l'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda la nota all'art. 3.

— Per l'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda la nota all'art. 5.

— L'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così recita:

«Art. 24 *(Trattamento economico)*. — 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'art. 3, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Per i dirigenti incaricati di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 19, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dal comma 4 dell'art. 2, la retribuzione è determinata ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'art. 2, commi 4 e 5, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinati a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'art. 2, comma 5, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione del-

l'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le Università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997 è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile».

Note all'art. 8:

— Per l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, si veda la nota all'art. 6.

— Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda la nota all'art. 4.

— L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1409, così recita:

«Art. 14 *(Scuole presso gli Archivi di Stato e corsi per il personale).* — Presso gli Archivi di Stato indicati nella tabella *B* annessa al presente decreto sono istituite scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. Le scuole rilasciano il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica.

Le norme per l'istituzione e l'ordinamento didattico delle scuole sono stabilite con regolamento da emanare su proposta del Ministro per l'interno, di concetto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.

Per lo svolgimento dei corsi previsti dagli articoli 150 e 151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'amministrazione degli Archivi di Stato si avvale, oltre che delle scuole di cui al presente articolo, della collaborazione delle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Università degli studi, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

Nota all'art. 11:

— Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 1988, n. 214, si veda la nota all'art. 4.

98G0424

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1998, n. **369.**

Regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, a norma dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451, concernente istituzione della commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia, ed in particolare l'articolo 4, comma 1;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 1998, che ha istituito la commissione contro gli abusi, i maltrattamenti e lo sfruttamento sessuale dei minori;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 12 giugno e del 6 agosto 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

1. L'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, è composto da:

a) due rappresentanti per ciascuna delle seguenti amministrazioni:

1) Dipartimento per gli affari sociali;

2) Ministero della pubblica istruzione;

3) Ministero della sanità;

b) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:

1) Dipartimento per le pari opportunità;

2) Ministero degli affari esteri;

3) Ministero dell'interno;

4) Ministero di grazia e giustizia;

5) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

6) Ministero dei lavori pubblici;

7) Ministero dell'ambiente;

8) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

9) Ministero per le politiche agricole;

c) un rappresentante dell'Istituto degli Innocenti di Firenze;

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

e) sei rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

f) quattro rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;

g) un rappresentante dell'Unione province italiane;

h) un rappresentante dell'Unione nazionale delle comunità montane;

i) un rappresentante del Comitato italiano UNICEF;

l) un rappresentante della Società italiana di pediatria;

m) un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL;

n) un rappresentante dell'Associazione giudici per i minorenni;

o) un rappresentante del Sindacato unitario nazionale delle assistenti sociali (SUNAS);

p) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali;

q) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi;

r) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli avvocati per la famiglia e i minori;

s) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;

t) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei pedagogisti;

u) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli educatori professionali;

v) rappresentanti di organizzazioni del volontariato e del terzo settore che operano nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza, individuati con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, fino ad un massimo di otto;

z) esperti individuati con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, fino ad un massimo di otto;

aa) il responsabile del Centro nazionale di documentazione ed analisi ed il coordinatore delle attività scientifiche di cui all'articolo 3.

2. Il Dipartimento per gli affari sociali assicura la segreteria dell'Osservatorio.

3. Ai componenti dell'Osservatorio spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso è equiparato a quello dei dirigenti generali dello Stato, livello C. I relativi oneri sono posti a carico dell'unità previsionale di base «12.1.1.0 Funzionamento» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Capitolo 2940.

Art. 2.

Compiti e funzioni dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale d'azione per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, articolato in interventi a favore dei soggetti in età evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Ai fini della elaborazione del piano nazionale d'azione le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997, con l'Osservatorio affinché venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorità e le azioni previste dal medesimo piano nazionale.

3. Al fine di rafforzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997, la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, il Ministero degli affari esteri predispone, per quanto di sua competenza, un dettagliato programma di interventi, che diviene parte integrante del piano nazionale d'azione, indicando anche le risorse finanziarie destinate allo scopo.

4. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la commissione parlamentare per l'infanzia ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 451 del 1997, propone l'adozione del piano nazionale d'azione al Consiglio dei Ministri.

5. In attuazione dell'articolo 2, commi 5 e 6, e dell'articolo 3, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 451 del 1997, l'Osservatorio predispone, avvalendosi del Centro nazionale di documentazione e analisi, la relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, nonché lo schema del rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York.

Art. 3.

Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza

1. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato Centro di documentazione e analisi, svolge i compiti di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997, sulla base di un programma e di priorità definiti annualmente dall'Osservatorio.

2. Il Centro di documentazione e analisi garantisce ogni opportuno raccordo scientifico con il Centro internazionale di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia dell'Unicef, nonché con altri organismi europei ed internazionali.

Art. 4.

Rapporti con le regioni

1. Al fine di garantire all'Osservatorio nazionale un costante, regolare ed omogeneo afflusso di informazioni sulle condizioni dell'infanzia e l'adolescenza, il

Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina le modalità di coordinamento tra le regioni ed il Centro nazionale di documentazione e analisi di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

Art. 5.

Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. Il piano biennale nazionale d'azione di cui all'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997, definisce un programma di iniziative di promozione e comunicazione da realizzarsi in occasione della giornata del 20 novembre dedicata alla celebrazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 451 del 1997.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio e dei Ministri*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 14.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere la grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, è il seguente:

«1. All'organizzazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e del centro di cui all'articolo 3 si provvede con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative sociali, anche organizzati in coordinamenti nazionali, impegnati nella promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 1998 reca: «Istituzione della commissione contro gli abusi, i maltrattamenti e lo sfruttamento sessuale dei minori».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonome locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, è il seguente:

«Art. 2 *(Osservatorio nazionale per l'infanzia).* — 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale.

2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.

3. Il piano è adottato sentita commissione di cui all'articolo 1, che si esprime entro sessanta giorni.

4. Il piano è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, entro novanta giorni dalla data di presentazione alla Commissione di cui all'articolo 1. Il primo piano nazionale di azione è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti.

6. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio».

Note all'art. 2:

— Il titolo della legge 27 maggio 1991, n. 176, è il seguente: «Ratifica ed eseuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989».

— Per il testo dell'art. 2, della citata legge n. 451 del 1997, si veda nella nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 3, comma 2, lettera *d)*, della citata legge n. 451 del 1997, vedi nella nota all'art. 3.

— Il testo dell'art. 44 della Convenzione di New York, ratificata con la citata legge n. 176 del 1991, è il seguente:

«Art. 44. — 1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;

b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del Paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente — in conformità con il capoverso *b)* del paragrafo 1 del presente articolo — le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati parti fanno in modo affinché i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro Paesi».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997 è il seguente:

«2. Il Centro ha i seguenti compiti:

a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per età, anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;

b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;

c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;

d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;

e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;

f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile».

Note all'art. 4:

— Il titolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è il seguente: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

— Il testo dell'art. 4, commi 3 e 4, della citata legge n. 451 del 1997, è il seguente:

«3. Al fine di rendere coordinata l'azione in materia d'infanzia e di adolescenza tra lo Stato e le regioni, le regioni, in raccordo con le amministrazioni provinciali e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a:

a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;

c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.

4. Le regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati raccolti e le proposte formulate al centro di cui all'articolo 3».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 2, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997, si veda nella nota all'articolo 1.

— Il testo dell'art. 1, comma 6, della citata legge n. 451 del 1997 è il seguente:

«6. È istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalità di svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

98G0419

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1998.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del prof. Adolfo Ruata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di lire 24.000.000 annue al sig. Adolfo Ruata, partigiano, educatore e docente di lettere italiane e latine, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1998;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 16 luglio 1998, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di lire ventiquattromilioni al sig. Adolfo Ruata nato a Laveno Mombello (Varese) il 23 settembre 1911.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1186 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1998.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 14

98A9226

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1998.

Sostituzione del commissario straordinario dell'amministrazione comunale di San Felice a Cancello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 13 luglio 1998, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Gerardina Basilicata;

Considerato che la dott.ssa Gerardina Basilicata non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Irene Tramontano è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di San Felice a Cancello (Caserta) in sostituzione della dott.ssa Gerardina Basilicata, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

98A9227

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 settembre 1998, n. **370.**

Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLA SANITÀ, DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 per la disciplina delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;

Visto il regolamento CE n. 120/97 del Consiglio del 20 gennaio 1997, che ha modificato il regolamento CEE n. 259/93;

Considerato che ai sensi dell'articolo 27 del regolamento CEE n. 259/93 tutte le spedizioni di rifiuti comprese nel campo di applicazione del regolamento medesimo sono soggette al deposito di una garanzia finanziaria che copra le spese di trasporto nonché le spese di smaltimento o di recupero;

Tenuto conto che la predetta garanzia copre anche i casi di cui agli articoli 25 e 26 del predetto regolamento CEE n. 259/93;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/64/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»;

Visto, in particolare, l'articolo 16 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 del 21 luglio 1998, n. prot. UL/98/13944.

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Garanzie

1. Le spedizioni di rifiuti comprese nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 259/93 e successive modificazioni sono garantite da fidejussione rilasciata a favore dello Stato italiano da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, a norma dell'articolo 1, lettere *b)* e *c),* della legge 10 giugno 1982, n. 348.

2. La fidejussione di cui al comma 1 è prestata dal notificatore secondo gli schemi contrattuali e per gli importi di cui agli allegati 1, 2 e 3, e garantisce le spese di trasporto, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento n. CEE 259/93, nonché le spese di smaltimento o di recupero e gli eventuali costi per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, sostenute dalle autorità competenti di spedizione o di destinazione e dallo Stato ai sensi del regolamento medesimo.

3. Ciascun trasporto è corredato dall'apposito bollettino di accompagnamento in originale oppure, nel caso in cui la notifica sia relativa a più trasporti, dalla copia del bollettino medesimo timbrato e firmato in originale dall'autorità competente di spedizione.

4. Il certificato di avvenuto smaltimento o recupero dei rifiuti importati in Italia è trasmesso all'autorità competente di spedizione per il tramite dell'autorità competente di destinazione entro i termini previsti dal regolamento CEE n. 259/93.

5. La regione o provincia autonoma di partenza del trasporto dei rifiuti, in qualità di autorità competente di spedizione, verifica la corrispondenza della garanzia prestata ai sensi del comma 2 agli schemi contrattuali e agli importi di cui agli allegati 1, 2, e 3, e svolge le relative attività di sorveglianza.

6. Le garanzie finanziarie già presentate in conformità delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere istruite, accettate e liberate secondo le disposizioni medesime. Ai predetti fini si intendono già presentate le garanzie fidejussorie la cui data di spedizione, risultante dal timbro postale, o di consegna, risultante dal numero di protocollo in entrata, sia anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Importazione di rifiuti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino

1. Il trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilati dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di

San Marino al territorio nazionale può essere effettuato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, direttamente dalle rispettive autorità competenti ovvero da imprese iscritte all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 30 del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 3.

Condizioni e limiti

1. Le spedizioni devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) i rifiuti devono essere adeguatamente imballati;

b) i contenitori devono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione nonché, quando possibile, l'identità del produttore iniziale dei rifiuti;

c) i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza da seguire in caso di pericolo o incidenti;

d) le etichette e le istruzioni di cui alle lettere *b)* e *c)* devono essere redatte nelle lingue degli Stati membri interessati.

2. Le spese amministrative di cui all'allegato 4, poste a carico del notificatore ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del regolamento CEE n. 259/93, sono versate alle autorità di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Fatti salvi eventuali specifici accordi internazionali e le norme che disciplinano il trasporto di merci, il trasportatore deve essere autorizzato all'effettuazione del trasporto di rifiuti ai sensi dell'ordinamento italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea.

4. I trasporti di rifiuti effettuati sul territorio nazionale che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 259/93 devono essere coperti da idonea garanzia fidejussoria ai sensi della normativa nazionale vigente.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto ministeriale 26 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1989, e il decreto ministeriale 28 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 3 luglio 1989 nonché il decreto del Ministro dell'ambiente n. 457 del 22 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1988 nonché le altre disposizioni incompatibili con il presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1998

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 244

ALLEGATO 1
(art. 1, comma 2)

FIDEJUSSIONE ASSICURATIVA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DEI RIFIUTI.

Premesso

1) che l'impresa ditta .... (c.f. ....) domiciliata in .... (denominata in seguito ditta stipulante) intende effettuare una spedizione di rifiuti ai sensi del regolamento CEE n. 259/93, e relative norme di attuazione;

2) che la spedizione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia nell'interesse della ditta stipulante ed a favore del Ministero dell'ambiente, a copertura delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti, comprese le responsabilità derivanti dagli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 259/93, il loro recupero o smaltimento e per i costi diretti ed indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del regolamento medesimo.

Ciò premesso

Art. 1.

Oggetto

1. La società .... (in seguito denominata società), domiciliata in .... con la presente polizza, alle condizioni che seguono nonché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1936 e seguenti del codice civile si costitui-

sce fideiussore, nell'interesse della ditta stipulante e dei suoi obbligati in solido ai sensi di legge — la quale accetta per sé e per i suoi successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto — ed a favore del Ministero dell'ambiente, Roma .... , codice fiscale ...., fino alla concorrenza dell'importo di lire .... a garanzia delle eventuali obbligazioni derivanti, ai sensi del regolamento CEE n. 259/93, dalle spedizioni di rifiuti effettuate dalla ditta stipulante medesima.

2. La garanzia di cui al comma 1 copre le eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti e per i costi diretti ed indiretti di bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del predetto regolamento, dovuti in conseguenza di un non corretto espletamento di n. ... spedizioni da .... a .... di cui ai bollettini di accompagnamento nn. ...., per un totale di .... tonnellate di rifiuti...

3. La garanzia di cui al comma 1 comprende i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 259/93.

CONDIZIONI GENERALI DI FIDEJUSSIONE. CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETÀ ED IL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Art. 1.

Limitazione della garanzia

1. La società garantisce al Ministero dell'ambiente, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 259/93, il loro recupero o smaltimento e per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di cui in premessa.

2. Nel caso in cui la fideiussione riguardi più trasporti la garanzia è comunque prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa in relazione a ciascun trasporto.

Art. 2.

Durata della garanzia

1. La presente garanzia è prestata fino al ricevimento da parte della regione o della provincia autonoma competente dei certificati di avvenuto corretto smaltimento o recupero di cui all'art. 27, comma 2, del regolamento CEE n. 259/93, relativi alle spedizioni garantite.

2. Qualora la fideiussione sia prestata per più trasporti il termine di cui al comma 1 è riferito al ricevimento da parte della regione o della provincia autonoma competente del certificato di avvenuto corretto smaltimento o recupero relativo all'ultimo trasporto dei rifiuti garantito.

Art. 3.

Pagamento del premio ed altri oneri

1. L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito.

2. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 4.

Obbligazione del fideiussore

1. Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale, ai sensi di legge, al pagamento di tutte le spese ed i costi di cui all'articolo 1 fino a concorrenza dell'importo massimo di lire ....

2. La società è obbligata a versare le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e senza opporre eccezione alcuna, entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta motivata alla società medesima da parte dell'ente garantito.

3. La società rimane obbligata anche dopo la scadenza del termine di cui all'art. 2 purché entro quattro mesi dal predetto termine la regione o la provincia autonoma competente oppure il Ministero dell'ambiente abbiano notificato alla ditta stipulante o alla società medesima la richiesta di attivazione della garanzia.

Art. 5.

Surrogazione

La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6.

Forma delle comunicazioni alla società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 7.

Foro competente

In caso di controversia tra la società e il Ministero il foro competente è quello di Roma.

La ditta stipulante ....

La società ....

CALCOLO DELLA GARANZIA

$G = T + S$

T = 300 × n° tonnellate di rifiuti spediti × n. km;

S = valore di K2 × n° tonnellate spedite.

Modulo di notifica n. ..../(numero progressivo del trasporto)

ALLEGATO 2
(art. 1, comma 2)

FIDEJUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DEI RIFIUTI.

Premesso

1. Che l'impresa (ditta ....) (c.f ....) domiciliata in .... (denominata in seguito ditta stipulante) intende effettuare una spedizione di rifiuti ai sensi del regolamento CEE n. 259/93, e relative norme di attuazione.

2. Che la spedizione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia nell'interesse della ditta stipulante ed a favore del Ministero dell'ambiente, a copertura delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti, comprese le responsabilità derivanti dagli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 259/93, il loro recupero o smaltimento e per i costi diretti ed indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni ai sensi del regolamento medesimo.

Ciò premesso:

Art. 1.

Oggetto

1. La società .... (in seguito denominata società), domiciliata in .... con la presente polizza, alle condizioni che seguono nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile si costituisce fideiussore, nell'interesse della ditta stipulante e dei suoi obbligati in solido ai sensi di legge — a quale accetta per sé e per i suoi successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto — ed a favore del Ministero dell'ambiente, Roma ...., codice fiscale................... , fino alla concorrenza dell'importo di lire .... a garanzia delle eventuali obbligazioni derivanti, ai sensi del regolamento CEE n. 259/93, dalle spedizioni di rifiuti effettuate dalla ditta stipulante medesima.

2. La garanzia di cui al comma 1 copre le eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti e per i costi diretti ed indiretti di bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del predetto regolamento, dovuti in conseguenza di un non corretto espletamento di n. .... spedizioni da .... a .... di cui ai bollettini di accompagnamento nn. .... , per un totale di .... tonnellate di rifiuti..

3. La garanzia di cui al comma 1 comprende i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 259/93.

CONDIZIONI GENERALI DI FIDEJUSSIONE. CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETÀ ED IL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Art. 1.

Delimitazione della garanzia

1. La società garantisce al Ministero dell'ambiente, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 259/93, il loro recupero o smaltimento e per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di cui in premessa.

2. Nel caso in cui la fideiussione riguardi più trasporti la garanzia è comunque prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa in relazione a ciascun trasporto.

Art. 2.

Durata della garanzia

1. La presente garanzia è prestata fino al ricevimento da parte della regione o della provincia autonoma competente dei certificati di avvenuto corretto smaltimento o recupero di cui all'art. 27, comma 2, del regolamento CEE n. 259/93, relativi alle spedizioni garantite.

2. Qualora la fideiussione sia prestata per più trasporti il termine di cui al comma 1 è riferito al ricevimento da parte della regione o della provincia autonoma competente del certificato di avvenuto corretto smaltimento o recupero relativo all'ultimo trasporto dei rifiuti garantito.

Art. 3.

Pagamento del premio ed altri oneri

1. L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito.

2. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 4.

Obbligazione del fideiussore

1. Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale, ai sensi di legge, al pagamento di tutte le spese ed i costi di cui all'articolo 1 fino a concorrenza dell'importo massimo di lire ....

2. La società è obbligata a versare le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e senza opporre eccezione alcuna, entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta motivata alla società medesima da parte dell'ente garantito.

3. La società rimane obbligata anche dopo la scadenza del termine di cui all'art. 2 purché entro quattro mesi dal predetto termine la regione o la provincia autonoma competente oppure il Ministero dell'ambiente abbiano notificato alla ditta stipulante o alla società medesima la richiesta di attivazione della garanzia.

Art. 5.

Surrogazione

La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6.

Forma delle comunicazioni alla società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 7.

Foro competente

In caso di controversia tra la società e il Ministero il foro competente è quello di Roma.

La ditta stipulante ....

La società ....

CALCOLO DELLA GARANZIA

$G = T + S$

T = 300 × n° tonnellate di rifiuti spediti × n. km;

S = valore di K2 × n° tonnellate spedite.

Modulo di notifica n. ..../(numero progressivo del trasporto)

ALLEGATO 3
(art. 1, comma 2)

IMPORTI MINIMI DI GARANZIA FIDEJUSSORIA DA PRESTARE A FAVORE DELLO STATO ITALIANO PER ESPORTAZIONI DI RIFIUTI.

1. La garanzia dovuta viene calcolata con la seguente formula:

$$G = T + S$$

dove:

G = garanzia in lire italiane;

T = componente della garanzia relativa al trasporto;

S = componente della garanzia relativa allo smaltimento/recupero e ai costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di smaltimento/recupero.

2. Le due componenti della garanzia (T e S) vengono calcolate come segue:

2.1. Formule per il calcolo di T.

2.1.1. Trasporto via terra:

T = 300 × numero delle tonnellate di rifiuti spediti × numero di chilometri tra il più vicino transito di confine italiano e il luogo previsto per lo smaltimento/recupero dei rifiuti (*).

2.1.2. Trasporto via mare:

T = K1 × numero container;

K = 1.500.000 lire per ogni container da 65 mc o 40 piedi per le rotte «Mediterraneo» e «Nord Europa»;

K = 1.000.000 lire per ogni container da 32,5 mc o 20 piedi per le rotte «Mediterraneo» e «Nord Europa»;

K = 3.500.000 lire per ogni container da 32,5 mc o 20 piedi per la rotta «Tirreno-USA, costa orientale ed occidentale»;

K = 1.600.000 lire per ogni container da 32,5 mc o 20 piedi per la rotta «Tirreno-Estremo Oriente».

(*) Se ci si avvale di trasportatori stranieri o non iscritti all'albo di cui all'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il numero dei chilometri va conteggiato dal luogo di partenza dei rifiuti al luogo previsto per lo smaltimento/recupero.

2.2. Formula per il calcolo di S o R:

S = K2 × numero delle tonnellate di rifiuti spediti.

Rifiuti destinati al recupero:

K2 = L. 1.000.000 rifiuti appartenenti alla lista ambra;

K2 = L. 2.000.000 rifiuti appartenenti alla lista rossa;

Rifiuti destinati allo smaltimento:

K2 = L. 2.000.000 rifiuti non pericolosi;

K2 = L. 4.000.000 rifiuti pericolosi contenenti sostanze organoalogenate in quantitativo inferiore a 5.000 ppm;

K2 = L. 8.000.000 rifiuti pericolosi contenenti sostanze organoalogenate in quantatativo superiore a 5.000 ppm.

ALLEGATO 4
(art. 3, comma 2)

SPESE PER LE PROCEDURE DI NOTIFICA E DI SORVEGLIANZA DELLE SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI.

Diritti amministrativi per il rilascio dei moduli di notifica e di accompagnamento e per le attività di sorveglianza e controllo di:

importazione = L. 500.000 per ogni notifica relativa ad un massimo di cinque trasporti, più L. 50.000 per ogni trasporto eccedente;

esportazione = L. 250.000 per ogni notifica relativa ad un massimo di cinque trasporti, più L. 50.000 per ogni trasporto eccedente.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1º febbraio 1993 è pubblicato in GUCE n. 30 del 6 febbraio 1993.

— Il regolamento CE n. 120/97 del Consiglio del 20 gennaio 1997 è pubblicato in GUCE n. 22 del 24 gennaio 1997.

— Gli articoli 25 e 26 del citato regolamento CEE n. 259/93 sono i seguenti:

«*Articolo 25.* — 1. Quando una spedizione di rifiuti, autorizzata dalle autorità competenti interessate, non può svolgersi conformemente alle clausole del documento di accompagnamento o del contratto di cui agli articoli 3 e 6, l'autorità competente di spedizione, entro il termine di novanta giorni a decorrere dal momento in cui ne è informata, vigila a che il notificatore reintroduca i rifiuti nella zona di sua giurisdizione o altrove all'interno dello Stato di spedizione, a meno che consideri soddisfacente che possano essere smaltiti o recuperati secondo metodi alternativi ecologicamente corretti.

2. Nei casi previsti al paragrafo 1, si deve effettuare una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione di tali rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

3. L'obbligo del notificatore e, in subordine, l'obbligo dello Stato di spedizione di riprendere i rifiuti viene meno quando il destinatario abbia rilasciato il certificato di cui agli articoli 5 e 8».

«*Articolo 26.* — 1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o

b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o

c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o

d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o

e) che comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o

f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente, di spedizione controlla che i rifiuti in questione:

a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,

b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti,

entro un termine di trenta giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.

In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di trenta giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'art. 18 della direttiva 75/442/CEE.

5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito».

— Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), è il seguente:

«Art. 16 *(Spedizioni transfrontaliere).* — 1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento CEE n. 259/93, gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del regolamento CEE n. 259/93.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro e dei trasporti e della navigazione, nel rispetto delle norme del regolamento CEE n. 259/93 disciplina:

a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del regolamento;

b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'art. 33, paragrafo, del regolamento;

c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti prodotti negli Stati di cui al comma 2.

4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento:

a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;

b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente;

c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente.

5. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'art. 38 del regolamento CEE n. 259/93 al Ministero dell'ambiente, per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il segunte:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— L'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni in polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), è il seguente:

«Art. 1. — In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche;

b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;

c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi».

Nota all'art. 2:

— Per quanto concerne l'art. 16 del decreto legislativo n. 22/1997 vedi nelle note alle premesse; l'art. 30 è il seguente:

«Art. 30 *(Imprese sottoposte ad iscrizione).* — 1. L'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume la denominazione di albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato albo, ed è articolato in un comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente, ed in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I componenti del comitato nazionale e delle sezioni regionali durano in carica cinque anni.

2. Il comitato nazionale dell'albo ha potere deliberante ed è composto da 15 membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e designati rispettivamente:

a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;

b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;

c) uno dal Ministro della sanità;

d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

e) tre dalle regioni;

f) uno dell'Unione italiana delle camere di commercio;

g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle categorie degli autotrasportatori.

3. Le sezioni regionali dell'albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono composte:

a) dal presidente della camera di commercio o da un membro del consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale con funzioni di vicepresidente;

c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato dall'Unione regionale delle province;

d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.

4. Le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse prodotti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.

5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché, dal 1° gennaio 1998, l'accettazione delle garanzie finanziarie sono deliberati dalla sezione regionale dell'albo della regione ove ha sede legale l'interessato, in conformità alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal comitato nazionale.

6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'albo, nonché i requisiti, i termini, le

modalità ed i diritti d'iscrizione, le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie, che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese di cui al comma 4, in conformità ai seguenti principi:

a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione, al fine di semplificare le procedure;

b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui alla lettera *a);*

c) trattamento uniforme dei componenti delle sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa;

d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.

7. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui ai commi 2 e 3 continuano ad operare, rispettivamente, il comitato nazionale e le sezioni regionali dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. L'iscrizione all'albo è deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575.

8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative norme tecniche.

9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande d'iscrizione presentate all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per l'iscrizione all'albo delle aziende speciali, dei consorzi e delle società di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, è garantito dal comune o dal consorzio di comuni. L'iscrizione all'albo è effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio di attività del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale dell'albo territorialmente competente ed è efficace solo per le attività svolte nell'interesse del comune medesimo o dei consorzi ai quali il comune stesso partecipa.

11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'albo gli interessati possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al comitato nazionale dell'albo.

12. Alla segreteria dell'albo è destinato personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

13. Agli oneri per il funzionamento del comitato nazionale e delle sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e successive modifiche.

14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'albo.

15. Per le attività di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'albo o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione. Le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni.

16. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 33, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte all'albo previa comunicazione di inizio di attività alla sezione regionale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e deve essere corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle deliberazioni del comitato nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi:

a) la quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;

b) la frequenza media della raccolta;

c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.

16-*bis.* Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.

17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 33, comma 1, del citato regolamento n. 259/93/CEE è il seguente:

«Art. 33. — 1. Possono essere poste a carico del notificatore le opportune spese amministrative per l'espletamento della procedura di notifica e di sorveglianza e le spese ordinarie per analisi e controlli appropriati».

98G0420

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro - atti pubblici di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota di questa direzione regionale del 28 settembre 1998, prot. n. 53482, che ha disposto, per esigenze operative connesse all'attivazione degli uffici circoscrizionali delle entrate, la chiusura al pubblico, nei giorni 29 e 30 settembre 1998, dell'ufficio del registro - atti pubblici di Bari;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro - atti pubblici di Bari è accertato nei giorni 29 e 30 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 13 ottobre 1998

p. *Il direttore regionale:* BALDUCCI

98A9307

DECRETO 13 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro - atti privati, bollo e demanio di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota di questa direzione regionale del 28 settembre 1998, prot. n. 53482, che ha disposto, per esigenze operative connesse all'attivazione degli uffici circoscrizionali delle entrate, la chiusura al pubblico, nei giorni 29 e 30 settembre 1998, dell'ufficio del registro - atti privati, bollo e demanio di Bari;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro - atti privati, bollo e demanio di Bari è accertato nei giorni 29 e 30 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 13 ottobre 1998

p. *Il direttore regionale:* BALDUCCI

98A9308

DECRETO 15 ottobre 1998.

Modificazioni al decreto dirigenziale 23 dicembre 1997 concernente l'esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti civili, giudiziari ed amministrativi la cui trascrizione viene eseguita presso le conservatorie dei registri immobiliari, i servizi di pubblicità immobiliare e le sezioni staccate degli uffici del territorio.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, relativo al perfezionamento e alla revisione del sistema catastale e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 14 recanti norme per le volture catastali;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari e, in particolare, gli articoli 16 e 17;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto l'art. 2, comma 1-*septies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale è stato disposto che le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari ed amministrativi, soggetti a trascrizione che danno origine a mutazione di diritti censiti in catasto, sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, di attuazione dell'art. 2, comma 1-*septies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale è stabilito che con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio viene fissata la data a partire dalla quale le volture catastali sono eseguite automaticamente e vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione dell'obbligo di presentazione delle domande di voltura relative ai suddetti atti, di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Visto l'art. 10, comma 16 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, con il quale sono state apportate modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 29 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, concernente nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio 23 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1997, concernente l'esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti civili, giudiziari ed amministrativi, la cui trascrizione viene eseguita presso le conservatorie dei registri immobiliari ed i servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio;

Ravvisata l'opportunità di apportare modifiche al citato decreto dirigenziale 23 dicembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. La voltura catastale, relativa ad atti civili, giudiziari ed amministrativi, soggetti a trascrizione presso gli uffici del territorio o le conservatorie dei registri immobiliari meccanizzati, è eseguita automaticamente con le seguenti formalità e procedure.

2. Per ottenere l'esecuzione della voltura catastale in maniera automatica, colui che richiede la trascrizione presenta la relativa nota su supporto informatico, ai sensi del decreto 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

3. Qualora non vi sia concordanza tra la situazione indicata nella nota di trascrizione, relativamente ai soggetti, agli immobili o ad entrambi, rispetto a quella presente nelle scritture e negli atti catastali, la parte che richiede la trascrizione presenta, su supporto informatico, apposito foglio informativo conforme alle caratteristiche tecniche riportate nell'allegato al presente decreto e redatto secondo le istruzioni emanate dal dipartimento del territorio.

4. Ai fini dell'esecuzione della voltura catastale, con modalità automatiche, devono essere altresì rispettate le disposizioni contenute negli articoli 1, comma 8 e 2, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

Art. 2.

1. Qualora non risultino indicati nel foglio informativo, di cui all'art. 1, comma 3, gli estremi di protocollo delle domande di voltura degli eventuali atti intermedi, l'ufficio procede ugualmente alla registrazione della voltura automatica, ai soli fini della conservazione del catasto e con indicazione negli atti catastali dell'elenco dei passaggi intermedi riportati nel foglio informativo medesimo. Tale circostanza sarà fatta rilevare negli atti a mezzo di apposita annotazione.

2. Per ogni voltura automatica richiesta con la nota di trascrizione, l'ufficio, in sede di restituzione di un esemplare della nota ai sensi dell'art. 2664 del codice civile, rilascia una ricevuta contenente, oltre ai dati del richiedente e gli estremi della trascrizione, anche l'esito della elaborazione.

3. Qualora l'esecuzione automatica della voltura non sia avvenuta per erronea o incompleta compilazione del foglio informativo, l'ufficio ne dà notizia al richiedente con la ricevuta di cui al comma 2. In tale ipotesi il richiedente fornisce, integra o corregge i dati del foglio informativo, oppure procede alla presentazione della domanda di voltura, entro i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

Art. 3.

1. L'esecuzione della voltura automatica, in applicazione del presente decreto, esonera il richiedente dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura in catasto.

2. La mancata richiesta della voltura automatica o la mancata presentazione dei fogli integrativi, ovvero la loro errata o incompleta compilazione, non costituisce motivo di rifiuto della trascrizione.

Art. 4.

1. Con successivi decreti del direttore generale del Dipartimento del territorio, viene stabilita per ciascun ufficio, la data a partire dalla quale le volture catastali relative ad atti civili, giudiziari ed amministrativi sono eseguite automaticamente, secondo le formalità e le procedure indicate e nei casi previsti dal presente provvedimento.

Art. 5.

1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto dirigenziale 23 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1997, concernente l'esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti civili, giudiziari ed amministrativi, la cui trascrizione viene eseguita presso le conservatorie dei registri immobiliari ed i servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1998

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI SU CUI REGISTRARE LE NOTE DI TRASCRIZIONE CORREDATE DAGLI ALLEGATI CONTENENTI I DATI INTEGRATIVI AI FINI DELLA VOLTURA CATASTALE.

Le note di trascrizione redatte su supporto informatico possono, su richiesta dell'utente, dare origine a voltura catastale. Tali note, quando necessario, dovranno essere integrate con una serie di informazioni atte a produrre l'aggiornamento della banca dati catastale; i dati verranno comunicati dal richiedente la trascrizione, sotto forma di allegati alla nota.

Il dischetto magnetico contenente le note di trascrizione corredate dagli allegati integrativi ai fini della voltura catastale automatica, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- singola, doppia o alta densità;

- diametro di 3,50 pollici:

- formattazione 1,44 mb, 80 tracce, 18 settori, doppia faccia;
- formattazione 720 Kb, 80 tracce, 9 settori, doppia faccia;

- diametro di 5,25 pollici:

- formattazione 1,2 mb, 80 tracce, 15 settori, doppia faccia;
- formattazione 360 Kb, 40 tracce , 9 settori, doppia faccia;

- tipo di codifica ASCII.

I records contenenti i dati integrativi vanno accodati ai records contenenti i dati della nota di trascrizione.

Un dischetto magnetico può contenere informazioni relative a una o più note registrate in un unico file.

L'identificativo deve essere NOTE.DAT.

Non devono essere presenti nel file dati, caratteri minuscoli e caratteri di controllo quali: line feed, carriage-return, end-of-file, ecc..

Per quanto riguarda la struttura dei dati della nota di trascrizione devono essere rispettate le caratteristiche tecniche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 4/4/1995.

Si elencano i records contenenti i dati integrativi per la voltura catastale:

- RECORD DI TIPO 1

ESTREMI DI REGISTRAZIONE DELL'ATTO DA VOLTURARE

- RECORD DI TIPO 2

  GENERALITA' DEL CONIUGE NON COMPARENTE

- RECORD DI TIPO 3

  ESTREMI ATTI INTERMEDI NON REGISTRATI

- RECORD DI TIPO 4

  ATTI INTERMEDI MANCANTI

- RECORD DI TIPO 5

  COMPLETAMENTO SOGGETTI DA INTESTARE

- RECORD DI TIPO 6

  INDIVIDUAZIONE IMMOBILE ORIGINARIO

- RECORD DI TIPO 7

  ATTI TECNICI NON REGISTRATI

- RECORD DI TIPO 8

  DATI RELATIVI AL TIPO DI FRAZIONAMENTO.

Nelle pagine seguenti viene riportata la descrizione di tali records.

Si precisa che i records integrativi non possono esistere se non come allegati ai records di una nota di trascrizione.

Per quanto riguarda il contenuto dei campi, vale quanto segue:

- i dati alfabetici (A) e alfanumerici (AN) vanno allineati a sinistra riempiendo con spazi i caratteri non significativi;
- i dati numerici (N) vanno indicati in valore assoluto, allineati a destra, riempiendo con zero le cifre non significative;
- i campi corrispondenti ai dati non presenti devono essere inizializzati a spazi se sono alfabetici o alfanumerici, a zero se sono numerici.
- le posizioni non occupate devono essere inizializzate a spazi.

Si ricorda che la posizione dei campi deve essere rigorosamente osservata.

RECORD DI TIPO 1

ESTREMI DI REGISTRAZIONE DELL'ATTO DA VOLTURARE

Descrizione del campo	Posizione	Tipo rappres. dei dati	Valore
CODICE FISCALE DEL PUBBLICO UFFICIALE O DEL RICHIEDENTE LA TRASCRIZIONE	1-16	AN	
PRIMO NUMERO DI REPERTORIO	17-23	N	
SECONDO NUMERO DI REPERTORIO	24-28	N	
PROGRESSIVO NOTA(DA IMPOSTARE NEL CASO DI PIU' NOTE AVENTI LO STESSO NUMERO DI REPERTORIO O IN ASSENZA DEL NUMERO DI REPERTORIO)	29-31	N	
TIPO DI MODELLO INTEGRATIVO	32	AN	E=catasto aggiornato F=catasto non aggiornato nei soggetti G=catasto non aggiornato negli immobili H=catasto non aggiornato in entrambi
TIPO RECORD	33	N	1
PROGRESSIVO NON UTILIZZATO	34-43	N	0
DIZIONE DELLA CONSERVATORIA DESTINATARIA DELLE NOTE	44-67	AN	
FILLER	68-98	N	0
TIPO UFFICIO	99-100	AN	
SEDE UFFICIO	101-125	AN	
PROVINCIA SEDE	126-127	AN	
CODICE NAZIONALE SEDE	128-131	AN	
DATA DI REGISTRAZIONE	132-139	N	GG MM AAAA
NUMERO DI REGISTRAZIONE	140-146	N	
VOLUME DI REGISTRAZIONE	147-152	AN	
FILLER	153-600	AN	

RECORD DI TIPO 2

GENERALITÀ CONIUGE NON COMPARENTE

Descrizione del campo	Posizione	Tipo rappres. dei dati	Valore
CODICE FISCALE DEL PUBBLICO UFFICIALE O DEL RICHIEDENTE LA TRASCRIZIONE	1-16	AN	
PRIMO NUMERO DI REPERTORIO	17-23	N	
SECONDO NUMERO DI REPERTORIO	24-28	N	
PROGRESSIVO NOTA(DA IMPOSTARE NEL CASO DI PIU' NOTE AVENTI LO STESSO NUMERO DI REPERTORIO O IN ASSENZA DEL NUMERO DI REPERTORIO)	29-31	N	
TIPO DI MODELLO INTEGRATIVO	32	AN	E=catasto aggiornato F=catasto non aggiornato nei soggetti G=catasto non aggiornato negli immobili H=catasto non aggiornato in entrambi
TIPO RECORD	33	N	2
PROGRESSIVO SOGGETTO	34-37	N	
PROGRESSIVO NON UTILIZZATO	38-43	N	0
PROGRESSIVO SOGGETTO CON CUI IL CONIUGE COMPARENTE E' INDICATO NELLA TRASCRIZIONE	44-47	N	
CODICE FISCALE	48-63	AN	
COGNOME	64-113	AN	
NOME	114-163	AN	
SESSO	164	A	
DATA DI NASCITA	165-172	N	GG MM AAAA
COMUNE DI NASCITA	173-202	AN	
CODICE COMUNE	203-206	AN	
PROVINCIA	207-208	AN	
FILLER	209-600	AN	

RECORD DI TIPO 3

ESTREMI ATTI INTERMEDI NON REGISTRATI

Descrizione del campo	Posizione	Tipo rappres. dei dati	Valore
CODICE FISCALE DEL PUBBLICO UFFICIALE O DEL RICHIEDENTE LA TRASCRIZIONE	1-16	AN	
PRIMO NUMERO DI REPERTORIO	17-23	N	
SECONDO NUMERO DI REPERTORIO	24-28	N	
PROGRESSIVO NOTA(DA IMPOSTARE NEL CASO DI PIU' NOTE AVENTI LO STESSO NUMERO DI REPERTORIO O IN ASSENZA DEL NUMERO DI REPERTORIO)	29-31	N	
TIPO DI MODELLO INTEGRATIVO	32	AN	F=catasto non aggiornato nei soggetti H=catasto non aggiornato in entrambi
TIPO RECORD	33	N	3
ORDINE CRONOLOGICO	34-37	N	
PROGRESSIVO CONTINUAZIONE	38-41	N	
PROGRESSIVO NON UTILIZZATO	42-43	N	0
NUMERO PROTOCOLLO VOLTURA	44-49	AN	
ANNO PROTOCOLLO VOLTURA	50-53	N	
TIPO DELL' ATTO	54-56	AN	
CAUSALE	57-86	AN	
DATA DI EFFICACIA	87-94	N	GG MM AAAA
ROGANTE	95-112	AN	

Descrizione del campo	Posizione	Tipo rappres. dei dati	Valore
NUMERO DI REPERTORIO	113-119	N	
SEDE DEL ROGANTE	120-144	AN	
PROVINCIA DELLA SEDE DEL ROGANTE	145-146	AN	
CODICE NAZIONALE DELLA SEDE DEL ROGANTE	147-150	AN	
DATA DI REGISTRAZIONE DELL' ATTO	151-158	N	GG MM AAAA
TIPO UFFICIO IN CUI SI REGISTRA	159-160	AN	
SEDE UFFICIO IN CUI SI REGISTRA	161-185	AN	
PROVINCIA SEDE UFFICIO	186-187	AN	
CODICE NAZIONALE SEDE UFFICIO	188-191	A	
NUMERO DI REGISTRAZIONE	192-198	N	
VOLUME DI REGISTRAZIONE	199-204	AN	
TABELLA IMMOBILI CONNESSI ALL' ATTO INTERMEDIO DI 33 ELEMENTI DI CUI CIASCUNO FORMATO DA:			
PROGRESSIVO UNITA' NEGOZIALE	205-208	N	
PROGRESSIVO IMMOBILE INIZIALE	209-212	N	
PROGRESSIVO IMMOBILE FINALE	213-216	N	

RECORD DI TIPO 4

ATTI INTERMEDI MANCANTI

Descrizione del campo	Posizione	Tipo rappres. dei dati	Valore
CODICE FISCALE DEL PUBBLICO UFFICIALE O DEL RICHIEDENTE LA TRASCRIZIONE	1-16	AN	
PRIMO NUMERO DI REPERTORIO	17-23	N	
SECONDO NUMERO DI REPERTORIO	24-28	N	
PROGRESSIVO NOTA(DA IMPOSTARE NEL CASO DI PIU' NOTE AVENTI LO STESSO NUMERO DI REPERTORIO O IN ASSENZA DEL NUMERO DI REPERTORIO)	29-31	N	
TIPO DI MODELLO INTEGRATIVO	32	AN	F=catasto non aggiornato nei soggetti H=catasto non aggiornato in entrambi
TIPO RECORD	33	N	4
PROGRESSIVO CONTINUAZIONE	34-37	N	
PROGRESSIVO NON UTILIZZATO	38-43	N	0
TABELLA IMMOBILI CONNESSI ALL' ATTO MANCANTE DI 46 ELEMENTI DI CUI CIASCUNO FORMATO DA:			
PROGRESSIVO UNITA' NEGOZIALE	44-47	N	
PROGRESSIVO IMMOBILE INIZIALE	48-51	N	
PROGRESSIVO IMMOBILE FINALE	52-55	N	
FILLER	596-600	A	

RECORD DI TIPO 5

COMPLETAMENTO SOGGETTI DA INTESTARE

Descrizione del campo	Posizione	Tipo rappres. dei dati	Valore
CODICE FISCALE DEL PUBBLICO UFFICIALE O DEL RICHIEDENTE LA TRASCRIZIONE	1-16	AN	
PRIMO NUMERO DI REPERTORIO	17-23	N	
SECONDO NUMERO DI REPERTORIO	24-28	N	
PROGRESSIVO NOTA(DA IMPOSTARE NEL CASO DI PIU' NOTE AVENTI LO STESSO NUMERO DI REPERTORIO O IN ASSENZA DEL NUMERO DI REPERTORIO)	29-31	N	
TIPO DI MODELLO INTEGRATIVO	32	AN	F=catasto non aggiornato nei soggetti H=catasto non aggiornato in entrambi
TIPO RECORD	33	N	5
PROGRESSIVO SOGGETTO	34-37	N	
PROGRESSIVO CONTINUAZIONE	38-41	N	
PROGRESSIVO NON UTILIZZATO	42-43	N	0
TIPO SOGGETTO	44	A	F = persona fisica N = persona non fisica
DATI DELLE PERSONE NON FISICHE			
DENOMINAZIONE PERSONA NON FISICA	45-194	AN	
SEDE LEGALE	195-224	AN	
CODICE NAZIONALE SEDE LEGALE	225-228	AN	

Descrizione del campo	Posizione	Tipo rappres. dei dati	Valore
PROVINCIA SEDE LEGALE	229-230	AN	
CODICE FISCALE PERSONA NON FISICA	231-241	N	
DATI DELLE PERSONE FISICHE			
COGNOME PERSONA FISICA	45-94	AN	
NOME PERSONA FISICA	95-144	AN	
SESSO PERSONA FISICA	145	A	
DATA DI NASCITA PERSONA FISICA	146-153	N	GG MM AAAA
COMUNE DI NASCITA PERSONA FISICA	154-183	AN	
CODICE NAZIONALE COMUNE DI NASCITA	184-187	AN	
PROVINCIA	188-189	AN	
CODICE FISCALE PERSONA FISICA	190-205	AN	
REGIME DEI CONIUGI O NATURA DEL BENE	206	A	P = bene personale C = comunione S = separazione
PROGRESSIVO SOGGETTO IN COMUNIONE	207-210	N	
FILLER	211-241	AN	
DIRITTI REALI			
QUOTA : NUMERATORE PARTE INTERA	242-247	N	
QUOTA : NUMERATORE PARTE DECIMALE	248-250	N	
QUOTA : DENOMINATORE	251-256	N	
CODICE DIRITTO PRIMA PARTE	257-258	N	da 1 a 8
CODICE DIRITTO SECONDA PARTE	259	AN	S=solo se il diritto e' relativo alla proprieta' superficiaria
DESCRIZIONE DIRITTO	260-299	AN	
TABELLA IMMOBILI CORRELATI AL SOGGETTO DA INTESTARE DI 15 ELEMENTI DI CUI CIASCUNO FORMATO DA:			
PARTITA CATASTALE	300-306	AN	
PROGRESSIVO UNITA' NEGOZIALE	307-310	N	
PROGRESSIVO IMMOBILE INIZIALE	311-314	N	
PROGRESSIVO IMMOBILE FINALE	315-318	N	
FILLER	585-600	AN	

RECORD DI TIPO 6

INDIVIDUAZIONE IMMOBILIARE ORIGINARIO

Descrizione del campo	Posizione	Tipo rappres. dei dati	Valore
CODICE FISCALE DEL PUBBLICO UFFICIALE O DEL RICHIEDENTE LA TRASCRIZIONE	1-16	AN	
PRIMO NUMERO DI REPERTORIO	17-23	N	
SECONDO NUMERO DI REPERTORIO	24-28	N	
PROGRESSIVO NOTA(DA IMPOSTARE NEL CASO DI PIU' NOTE AVENTI LO STESSO NUMERO DI REPERTORIO O IN ASSENZA DEL NUMERO DI REPERTORIO)	29-31	N	
TIPO DI MODELLO INTEGRATIVO	32	AN	G=catasto non aggiornato negli immobili H=catasto non aggiornato in entrambi
TIPO RECORD	33	N	6
PROGRESSIVO UNITA' NEGOZIALE	34-37	N	
PROGRESSIVO IMMOBILE	38-41	N	
PROGRESSIVO CONTINUAZIONE	42-43	N	
PARTITA CATASTALE IN ATTI CARTACEI	44-50	AN	
TIPO DENUNCIA DI ACCATASTAMENTO O VARIAZIONE	51	A	P= Protocollo S=Scheda V=Variazione
PROTOCOLLO ULTIMO ATTO TECNICO	52-60	AN	
DATA ULTIMO ATTO TECNICO	61-68	N	GG MM AAAA
PROGRESSIVO IMMOBILE NELL' ATTO TECNICO	69-72	AN	

Descrizione del campo	Posizione	Tipo rappres. dei dati	Valore
COMUNE DI UBICAZIONE DELL'IMMOBILE	73-97	AN	
PROVINCIA DI UBICAZIONE DELL'IMMOBILE ORIGINARIO	98-99	AN	
CODICE CATASTALE COMUNE DI UBICAZIONE DELL'IMMOBILE ORIGINARIO	100-104	AN	
SEZIONE URBANA	105-107	AN	
FOGLIO	108-111	AN	
PARTICELLA (PRIMA PARTE)	112-116	AN	
PARTICELLA (SECONDA PARTE)	117-120	AN	
SUBALTERNO	121-124	AN	
TIPO DENUNCIA DI ACCATASTAMENTO O VARIAZIONE	125	A	P=Protocollo S=Scheda V=Variazione
NUMERO DENUNCIA DI ACCATASTAMENTO O VARIAZIONE	126-134	AN	
DATA DENUNCIA DI ACCATASTAMENTO O VARIAZIONE	135-142	N	GG MM AAAA
PROGRESSIVO IDENTIFICATIVO DELL'IMMOBILE NEL DOCUMENTO	143-146	AN	
PARTITA CATASTALE ATTI MECCANOGRAFICI	147-153	AN	
PARTITA CATASTALE ATTI CARTACEI	154-160	AN	
TABELLA UTILITA' COMUNI DI 22 ELEMENTI DI CUI CIASCUNO FORMATO DA:			
SEZIONE URBANA	161-163	AN	
FOGLIO	164-167	AN	
PARTICELLA (PRIMA PARTE)	168-172	AN	
PARTICELLA (SECONDA PARTE)	173-176	AN	
SUBALTERNO	177-180	AN	

RECORD DI TIPO 7

ATTI TECNICI NON REGISTRATI

Descrizione del campo	Posizione	Tipo rappres. dei dati	Valore
CODICE FISCALE DEL PUBBLICO UFFICIALE O DEL RICHIEDENTE LA TRASCRIZIONE	1-16	AN	
PRIMO NUMERO DI REPERTORIO	17-23	N	
SECONDO NUMERO DI REPERTORIO	24-28	N	
PROGRESSIVO NOTA(DA IMPOSTARE NEL CASO DI PIU' NOTE AVENTI LO STESSO NUMERO DI REPERTORIO O IN ASSENZA DEL NUMERO DI REPERTORIO)	29-31	N	
TIPO DI MODELLO INTEGRATIVO	32	AN	G=catasto non aggiornato negli immobili H=catasto non aggiornato in entrambi
TIPO RECORD	33	N	7
PROGRESSIVO UNITA' NEGOZIALE	34-37	N	
PROGRESSIVO IMMOBILE	38-41	N	
PROGRESSIVO CONTINUAZIONE	42-43	N	
TABELLA ATTI TECNICI NON REGISTRATI DI 32 ELEMENTI DI CUI CIASCUNO FORMATO DA:			
NUMERO D'ORDINE CRONOLOGICO	44-46	N	
PROTOCOLLO DELL'ATTO TECNICO	47-52	A	
DATA DELL'ATTO TECNICO	53-60	N	GG MM AAAA
FILLER	588-600	A	

RECORD DI TIPO 8

DATI RELATIVI AL TIPO DI FRAZIONAMENTO

Descrizione del campo	Posizione	Tipo rappres. dei dati	Valore
CODICE FISCALE DEL PUBBLICO UFFICIALE O DEL RICHIEDENTE LA TRASCRIZIONE	1-16	AN	
PRIMO NUMERO DI REPERTORIO	17-23	N	
SECONDO NUMERO DI REPERTORIO	24-28	N	
PROGRESSIVO NOTA(DA IMPOSTARE NEL CASO DI PIU' NOTE AVENTI LO STESSO NUMERO DI REPERTORIO O IN ASSENZA DEL NUMERO DI REPERTORIO)	29-31	N	
TIPO DI MODELLO INTEGRATIVO	32	AN	E=catasto aggiornato F=catasto non aggiornato nei soggetti G=catasto non aggiornato negli immobili H=catasto non aggiornato in entrambi
TIPO RECORD	33	N	8
PROGRESSIVO IDENTIFICATIVO DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO	34-37	N	
PROGRESSIVO CONTINUAZIONE	38-41	N	
PROGRESSIVO NON UTILIZZATO	42-43	N	0
PROTOCOLLO DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO	44-49	AN	
ANNO DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO	50-53	N	
DATA DI APPROVAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO	54-61	N	GG MM AAAA
TABELLA IMMOBILI CONNESSI AL TIPO DI FRAZIONAMENTO DI 44 ELEMENTI DI CUI CIASCUNO FORMATO DA:			
PROGRESSIVO UNITA' NEGOZIALE	62-65	N	
PROGRESSIVO IMMOBILE INIZIALE	66-69	N	
PROGRESSIVO IMMOBILE FINALE	70-73	N	

98A9228

DECRETO 21 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i sottoelencati uffici del registro hanno chiesto per i giorni 29 agosto e 12 settembre 1998, l'emanazione del decreto di mancato funzionamento a causa dell'intervento di disinfestazione dei locali:

ufficio del registro bollo, radio assicurazioni di Roma;

ufficio del registro sucessioni atti giudiziari di Roma;

ufficio del registro demanio di Roma;

ufficio del registro atti privati di Roma;

ufficio del registro atti pubblici di Roma;

ufficio del registro concessioni governative di Roma;

Visto il decreto direttoriale n. 7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate territorialmente dipendenti;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei sottoelencati uffici nei giorni 29 agosto e 12 settembre1998:

ufficio del registro bollo, radio assicurazioni di Roma;

ufficio del registro sucessioni atti giudiziari di Roma;

ufficio del registro demanio di Roma;

ufficio del registro atti privati di Roma;

ufficio del registro atti pubblici di Roma;

ufficio del registro concessioni governative di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1998

Il direttore regionale: BUSA

98A9246

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 ottobre 1998.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 ottobre 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1998;

Visti i propri decreti del 7 ottobre 1998 che hanno disposto per il 15 ottobre 1998 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 28 agosto 1998 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 1998;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 ottobre 1998 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 1998 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,86 per i B.O.T. a novantadue giorni e a L. 96,24 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, ammonta a L. 108.132.401.000 per i titoli a novantadue giorni con scadenza 15 gennaio 1999 e a L. 545.539.827.000 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 ottobre 1999.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,51 per i B.O.T. a novantadue giorni e a L. 94,90 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1998

Il direttore generale: DRAGHI

98A9362

DECRETO 22 ottobre 1998.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni del Tesoro a partire dal 22 settembre 1998;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 ottobre 1998 è pari a 60.495 miliardi;

Decreta:

Per il 30 ottobre 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 30 aprile 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 28 agosto 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 27 ottobre 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 28 agosto 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1998

Il direttore generale: DRAGHI

98A9363

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 29 settembre 1998.

Approvazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi».

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore;

Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;

Vista la proposta del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1995;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Considerato che la denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» per l'olio extravergine di oliva è stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 2325 del 24 novembre 1997, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, regolamento

(CEE) 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea;

Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per l'olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi» affinché le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione *erga-omnes,* sul territorio italiano;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi», registrata in sede comunitaria, nell'ambito delle «Denominazioni di origine protetta» dell'Unione europea, riservata all'olio extravergine di oliva, con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione dell'Unione europea, è riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

I produttori che intendano porre in commercio l'olio extravergine di oliva con la denominazione di origine controllata «Valli Trapanesi» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, anche la menzione «Denominazione di origine protetta» in conformità dell'art. 8 del regolamento (CEE) 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le ondizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 29 settembre 1998

Il Ministro: PINTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «VALLI TRAPANESI».

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Valli Trapanesi», è riservata all'olio di olivo extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine controllata «Valli Trapanesi», deve essere ottenuta dalla seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti: «Cerasuola» e «Nocellara del Belice» in misura non inferiore all'80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine controllata «Valli Trapanesi» devono essere prodotte, nell'ambito della provincia di Trapani, nei territori olivati idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione, che comprende, l'intero territorio amministrativo nei seguenti comuni:

Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Petrosino, Poggioreale, Salemi, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice, Vita.

La zona predetta è delimitata in cartografia: 1 : 25.000.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.

Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni, di origine alluvionale o derivanti da argille scagliose, si classificano come regosuoli, suoli bruni, suoli alluvionali, vertisuoli terre rosse, con tessitura che va dal sabbioso al medio impasto tendente all'argilloso.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

La produzione massima di olive/Ha non può superare Kg 8.000 per ettaro negli oliveti specializzati.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.

La raccolta delle olive viene effettuata nella fase della seminvaiatura e non protrarsi oltre il 30 dicembre di ogni campagna oleicola.

La raccolta delle olive deve essere presentate secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3.

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Valli Trapanesi» puo avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.

La resa massima di olive in olio non può superare il 22%.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Valli Trapanesi» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde con eventuali riflessi giallo oro;

odore: netto di oliva con eventuali toni erbacei;

sapore: di fruttato con sensazione leggera di piccante e di amaro;

punteggio minimo al panel test: >= 6,5

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: <= 10,00meq02/Kg

K232 <= 2,20

K270 <= 0,15

Delta K <= 0,005

acido linolenico <= 0,8%

acido linoleico <= 12,00%

acido oleico >= 70%

Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata «Valli Trapanesi» da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l'identità della denominazione.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.

È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata.

L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

Il nome della denominazione di origine controllata «Valli Trapanesi» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine «Valli Trapanesi» ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro o in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.

È obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

98A9233

DECRETO 29 settembre 1998.

Approvazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi».

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore;

Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;

Vista la proposta del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1995;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Considerato che la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» per l'olio extravergine di oliva è stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 1263 del 1° luglio 1996, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, Reg. (CEE) 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea;

Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per l'olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi» affinché le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione *erga-omnes,* sul territorio italiano;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi», registrata in sede comunitaria, nell'ambito delle «Denominazioni di origine protetta» dell'Unione europea, riservata all'olio extravergine di oliva, con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione dell'Unione europea, è riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

I produttori che intendano porre in commercio l'olio extravergine di oliva con la denominazione di origine controllata «Collina di Brindisi» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, anche la menzione «Denominazione di origine

protetta» in conformità dell'art. 8 del regolamento (CEE) 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 29 settembre 1998

Il Ministro: PINTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «COLLINA DI BRINDISI» A DENOMINAZIONE ORIGINE CONTROLLATA.

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Collina di Brindisi», è riservata all'olio di olivo extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine controllata «Collina di Brindisi», deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti negli oliveti: «Ogliarola» per almeno il 70%, «Cellina di Nardò», «Coratina», «Frantoio», «Leccino». «Picholine» e altre varietà diffuse sul territorio presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti in misura fino al 30%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine controllata «Collina di Brindisi» devono essere prodotte nel territorio della provincia di Brindisi idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.

Tale zona comprende, in provincia di Brindisi, tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, S. Michele Salentino, S. Vito dei Normanni, Villa Castelli.

La zona di produzione della denominazione di origine controllata «Colline di Brindisi», riportata in cartografia 1 : 25.000, è così delimitata:

ad Est dalla costa Adriatica;

ad Ovest dalla provincia di Taranto;

a Nord dalla provincia di Bari;

a Sud dalla restante parte della provincia di Brindisi.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.

L'areale di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi» corrisponde all'ultimo tratto orientale dell'altopiano calcareo delle Murge, che degrada rapidamente a Nord-Est verso la fascia costiera, ed a Sud discende gradatamente verso la pianura Messapica, fra le provincie di Brindisi e Lecce.

Sono, pertanto da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni, posti entro un limite altimetrico fino a 413 m.l.m., sono classificati come calcarei, bianchi cristallini, del Cretaceo (Terre Rosse), ad eccezione della fascia costiera, caratterizzata da tufo calcareo con argille intercalate, del Pleistocene.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento con sesti di impianto compresi tra mt 5 × 5 e mt 14 × 14, sono consentite altre forme di allevamento per oliveti specializzati con una densità di impianto fino a 450 piante per ettaro.

La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità di lotta guidata.

La produzione massima di olive/Ha non pùò superare Kg 15.000 negli oliveti specializzati.

La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo relativo alla fase fenologica di invaiatura delle drupe e comunque entro il termine stabilito al punto 2 dell'art. 9 del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, relativo alle norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169.

La raccolta delle olive deve avvenire direttamente dalla pianta con mezzi meccanici o per brucatura.

La denuncia delle olive deve essere effettuata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale del 4 novembre 1993, n. 573, entro il termine massimo previsto per la raccolta in unica soluzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3.

La resa massima di olive in olio non può superare il 25%.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; ogni altro trattamento è vietato.

Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro le 48 ore dal conferimento delle olive al frantoio.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Collina di Brindisi» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo;

odore: al fruttato medio;

sapore: di fruttato leggera percezione di amaro e piccante;

punteggio al Panel test: >= 6,5

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,8 per 100 grammi di olio;

numero di perossidi: <= 14meq02/Kg

K232 <= 2,40

K270 <= 0,160

acido linolenico <= 0,80%

acido linoleico <= 11%

Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Collina di Brindisi» da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l'identità della denominazione.

La designazione dell'olio alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.

È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata.

L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

Il nome della denominazione di origine controllata «Collina di Brindisi» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

I recipienti in cui è confezionato l'olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi» ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro o in lamina metallica stagnata di capacità non superiore a litri 5.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive di cui l'olio è ottenuto.

98A9234

DECRETO 21 ottobre 1998.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, campagna 1998/1999, per la regione Campania limitatamente alle province di Caserta e Salerno.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 8 paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1° del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto gli attestati dell'Assessorato regionale all'agricoltura della regione Campania con il quale l'organo medesimo ha certificato che nei territori delle province di Salerno e Caserta si sono verificate, per la vendemmia 1998, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE n. 2240/89, n. 2640/88, n. 2238/93 nonché delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia.

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1998/1999 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Campania limitatamente alle province di Salerno e Caserta.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 21 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

98A9306

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 settembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato articolo 2544 del codice civile;

Aquisito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella riunione del 28 aprile 1998;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Sa Stella», con sede in Uras (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Carlo Passino in data 8 gennaio 1986, repertorio n. 111597, registro società n. 3187, tribunale di Oristano, BUSC n. 829/216969;

2) società cooperativa «Transporsarda», con sede in S. Giusta (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Michele Davino in data 4 agosto 1989, repertorio n. 43426, registro società n. 4145, tribunale di Oristano, BUSC n. 953/243899;

3) società cooperativa «S. Caterina», con sede in Cuglieri (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Marco Piu in data 2 giugno 1952, repertorio n. 9325, registro società n. 643, tribunale di Oristano, BUSC n. 3/38816.

Oristano, 24 settembre 1998

Il direttore reggente: MASSIDDA

98A9195

DECRETO 2 ottobre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Paleo», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Paleo», con sede in Roma, costituita con rogito notaio dott. Michele Giuliano in data 25 maggio 1990, rep. n. 51654, reg. soc. n. 6673/90, tribunale di Roma, BUSC n. 31867.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 2 ottobre 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A9249

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 luglio 1998.

Procedure di contrattazione dei prezzi dei medicinali per i quali non è possibile calcolare il prezzo medio europeo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 36 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, riguardante la determinazione del prezzo dei farmaci e la spesa per l'assistenza farmaceutica;

Vista la delibera CIPE del 26 febbraio 1998 che disciplina la procedura per il calcolo del prezzo medio europeo e in particolare il settimo capoverso del punto 2, il quale prevede, nei casi in cui non sia possibile calcolare il prezzo medio europeo, che i prezzi delle specialità sono sottoposti a procedura di contrattazione e che tale

procedura è definita con apposito decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ritenuto che è necessario stabilire criteri e modalità applicative semplificate ed organicamente raggruppate, tali da consentire la definizione delle proposte di prezzo comunicate dalle aziende nei tempi indicati dalla citata delibera;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono soggetti alla procedura di contrattazione i prezzi delle specialità medicinali per i quali non è possibile calcolare il prezzo medio europeo secondo la procedura ordinaria ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998.

2. In prima applicazione la richiesta di contrattazione è presentata al CIPE dall'azienda interessata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. In mancanza della domanda di cui al comma 2, è confermato il prezzo in vigore da considerare implicitamente come prezzo contrattato.

4. Gli aumenti dei prezzi contrattati sono riconosciuti in sei successive fasi, in analogia a quanto previsto dalla disciplina del prezzo medio europeo.

5. Un'apposita commissione, costituita con decreto del Ministro della sanità e composta da sei rappresentanti o esperti dei Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è incaricata della procedura di contrattazione. Il presidente della commissione è individuato, fra i sei componenti, dal decreto costitutivo della commissione medesima.

6. La richiesta di modifica del prezzo, di norma non superiore al 10%, deve essere motivata sulla base di tutti gli elementi sottoindicati:

a) prezzi esteri e consumi di prodotti aventi medesimo principio attivo e non utilizzabili secondo la procedura ordinaria di calcolo del prezzo medio europeo di cui alla delibera CIPE 26 febbraio 1998;

b) prezzo medio europeo, calcolato secondo la procedura ordinaria, di almeno un prodotto analogo per attività terapeutica;

c) costo giornaliero dei prodotti utilizzati nello specifico segmento di mercato.

7. Le richieste devono, inoltre, contenere elementi di valutazione circa l'impatto sulla spesa per il SSN derivante dall'accettazione del prezzo proposto, e dalla incidenza del singolo prodotto sul fatturato globale aziendale sul territorio nazionale, nonché la dichiarazione dell'eventuale copertura brevettuale.

8. La procedura si conclude entro novanta giorni dalla data della richiesta, corredata correttamente dagli elementi documentati indicati al precedente comma 6. Qualora vengano richiesti ulteriori elementi informativi, detto termine è interrotto per una sola volta.

Art. 2.

1. Il prezzo contrattato deve essere pubblicato sulla seconda parte della *Gazzetta Ufficiale* secondo la procedura già prevista per i prodotti sottoposti alla disciplina del prezzo medio europeo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 17 luglio 1998

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 68

98A9229

DECRETO 31 luglio 1998.

Disposizioni concernenti le tariffe relative agli accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio e il rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali industriali per uso umano a denominazione comune compresi nel Formulario nazionale della Farmacopea ufficiale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991, recante determinazione, ai sensi dell'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dell tariffe e di diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'ISPESL per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1993, che ha sostituito l'allegato 1 del citato decreto 14 febbraio 1991, prevedendo, fra l'altro, specifiche tariffe per gli accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a mettere in commercio un medicinale industriale per uso umano a denomina-

zione comune, compreso nel Formulario nazionale della Farmacopea ufficiale, ovvero diretta ad apportare modifiche all'autorizzazione già rilasciata;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, il quale stabilisce che per l'esame delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali e per le domande di modifica e di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, sono dovute al Ministero della sanità tariffe di importo pari a un quinto degli importi stabiliti dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio del 10 febbraio 1995, e successivi aggiornamenti, calcolate al tasso ufficiale di cambio dell'ECU del giorno del versamento;

Visto l'art. 5, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 44 del 1997, che ha confermato le tariffe vigenti dovute al Ministero della sanità per l'esame di domande relative a medicinali diverse da quelle previste al comma 1 e ha disposto l'aggiornamento annuale di dette tariffe sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita;

Considerato che le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale industriale a denominazione comune compreso nel Formulario nazionale della Farmacopea ufficiale devono ritenersi disciplinate dal citato comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 44 del 1997 e non già dal comma 1 dello stesso decreto, trattandosi di farmaci la cui autorizzazione è rilasciata, come chiarito dalla circolare del Ministero della sanità del 27 settembre 1991, n. 18, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1991, previa valutazione di una documentazione ridotta rispetto a quella prevista per l'autorizzazione delle specialità medicinali e degli altri medicinali industriali, in quanto l'innocuità e l'efficacia dei farmaci inclusi nel Formulario nazionale sono già state riconosciute dal Ministero della sanità in sede di approvazione e aggiornamento dello stesso Formulario;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1998, con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, si è provveduto ad aggiornare, in base alla variazione dell'indice del costo della vita per il 1997, le tariffe concernenti il settore dei medicinali per uso umano diverse da quelle previste dall'art. 5, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

Ritenuto che nell'allegato del predetto decreto ministeriale 10 febblaio 1998, per errore non sono state prese in considerazione la tariffa n. 10 (relativa agli accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a mettere in commercio un medicinale industriale per uso umano a denominazione comune, compreso nel Formulario nazionale della Farmacopea ufficiale) e la tariffa n. 14 (relativa agli accertamenti conseguenti alle domande dirette ad ottenere una integrazione o modifica dell'autorizzazione di cui al punto 10) dell'allegato al decreto ministeriale 19 luglio 1993;

Ritenuto, pertanto, opportuno integrare le previsioni del citato decreto ministeriale 10 febbraio 1998;

Ritenuto necessario stabilire una specifica tariffa anche per i rinnovi delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali industriali per uso umano a denominazione comune, compresi nel Formulario nazionale della Farmacopea ufficiale, in considerazione del fatto che stanno per giungere a scadenza le autorizzazioni quinquennali di tali farmaci, rilasciate con decreto ministeriale 8 novembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1993;

Ritenuto congruo fissare, per i predetti rinnovi, una tariffa pari a un quattordicesimo della tariffa prevista per il rilascio della prima autorizzazione, in analogia a quanto previsto per le specialità medicinali, del regolamento (CE) n. 297/95;

Decreta:

Art. 1.

1. La tariffa di L. 1.000.000 prevista al punto 10 del «settore» Medicinali dell'allegato 1 al decreto ministeriale 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991, come sostituito dall'allegato 1 al decreto ministeriale 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1993, è rideterminata ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in L. 1.015.000, con conseguente variazione anche della correlata tariffa percentuale prevista al successivo punto 14.

2. Dopo la voce n. 10 dell'allegato richiamato al comma 1 è inserita la seguente:

«10-*bis.* Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione a mettere in commercio un medicinale industriale per uso umano a denominazione comune, compreso nel Formulario nazionale della Farmacopea ufficiale», relativamente alla quale è stabilita la seguente tariffa: «un quattordicesimo degli importi previsti al punto 10».

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 69

98A9230

DECRETO 15 ottobre 1998.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Leukoscan sulesomab».

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/97/032/001. Leukoscan - 0,31 mg - polvere per soluzione iniettabile - 5 fiale - intravenosa.

Titolare A.I.C.: Immunomedics BV - Westerduinweg 3 - 1755 ZG Petten (Olanda).

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 14 febbraio 1997, n. C(97) 449, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Leukoscan sulesomab» notificata alla Repubblica italiana il 18 febbraio 1997 e pervenuta a questa amministrazione il 12 marzo 1997;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1966 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 29 luglio 1998 con il quale la Commissione unica del farmaco classifica in classe H la confezione 5 fiale da 3 ml al prezzo ex factory di L. 750.000 + IVA;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Leukoscan sulesomab» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale «LEUKOSCAN sulesomab», nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Leukoscan» - 0,31 mg - polvere per soluzione iniettabile - 5 fiale - intravenosa;

A.I.C. n. 033305018/E (in base 10), 0ZSDFU (in base 32).

Titolare A.I.C.: Immunomedics B.V. - Westerduinweg 3 - 1755 ZG Petten (Olanda).

Art. 2.

Il prezzo della specialità medicinale «Leukoscan» derivante dalla contrattazione dell'azienda con il Ministero della sanita è fissato come segue:

«Leukoscan» - 0,31 mg - polvere per soluzione iniettabile - 5 fiale - intravenosa;

A.I.C. n. 033305018/E (in base 10), 0ZSDFU (in base 32);

classe «H»;

prezzo ex factor: L. 750.000 + IVA;

prezzo al pubblico: L. 1.048.300 compresa IVA.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta Immunomedics B.V., Westerduinweg 3 - 1755 ZG Petten (Olanda).

Roma, 15 ottobre 1998

Il capo del Dipartimento: MARTINI

ALLEGATO

ALLEGATO II

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE E DELL'IMPORTAZIONE E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

A. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE

Produttore responsabile dell'importzione e/o del rilascio deil lotti di fabbricazione nello Spazio Economica Europeo
Mallinckrodt Medical B.V.
Westerduinweg 3
1755 ZG Petten
Paesi Bassi

Autorizzazione all produzione rilasciata il 12 Novembre 1991, da Ministerie van Welzijn, Volksgezonheid en Cultuur, Postbus 5406, 2280 HK Rijswijk, the Netherlands.

B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa non rinnovabile

ALLEGATO III

ETICHETTATURA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

A. ETICHETTATURA

Etichetta esterna

LeukoScan
sulesomab
Kit per la preparazione di sulesomab ^{99m}Tc
Per uso endovenoso

LA CONFEZIONE CONTIENE
Un flacone, polvere di sulesomab iniettebile
Ogni flacone contiene 0,31 mg di sulesomab, tamponato a pH 5-7, 0,22 mg di cloruro stannoso, cloruro di sodio, tartrato di sodio e potassio, acetato di sodio, saccarosio ed argo.

Conservare a 2-8° C
Non congelare

Lotto # xxxx
Data di scadenza 00/00/00
Numero Di Autorizzazione
All'Immissione In Commercio #:xxxx

Il farmaco è soggetto a prescrizione medica.

Tenere fuori della portata dei bambini.

Dopo l'uso, eliminare i rifiuti considerati radioattivi conformemente alla normativa locale.

IMMUNOMEDICS, B.V.
Westerduinweg 3
1755 ZG Petten
Paesi Bassi

Etichetta del flacone

LeukoScan, sulesomab
Contiene 0,31 mg di sulesomab liofilizzato, 0,22 mg cloruro stannoso e stabilizzatori.

Solo per uso endovenoso
Reidratare con sodio pertecnetato ^{99m} Tc sterile non pirogeno

Conservare a 2-8° C
Non congelare

Lotto # xxxx
Data di scadenza 00/00/00
Numero di Autorizzazione
all'Immissione in Commercio#: xxxx

IMMUNOMEDICS, B.V.
Westerduinweg 3
1755 ZG Petten
Paesi Bassi

B. FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Si prega di leggere attentamente questo foglio illustrativo, che non contiene peraltro tutte le informazioni sulla vostra medicina che potrebbero esservi utili; perciò, se qualcosa non vi è chiara, riferitevi al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, o chiedete al vostro medico o a un'infermiera. Questo foglietto si riferisce soltanto a LeukoScan.

NOME DELLA VOSTRA MEDICINA

LeukoScan è il nome commerciale della vostra medicina. Viene anche chiamata sulesomab.

COMPOSIZIONE: *QUELLO CHE LA VOSTRA MEDICINA CONTIENE*

Ogni flacone da 3 ml (contenitore di vetro) contiene 0,31 mg di sulesomab tamponato a pH 5-7, 0,22 mg di cloruro stannoso, cloruro di sodio, tartrato di potassio e sodio, acetato di sodio, saccarosio ed argo.

Un anticorpo è una sostanza naturale prodotta dall'organismo, capace di legarsi a sostanze estranee al fine di rimuoverle dal corpo. Ogni individuo produce diversi tipi di anticorpi. LeukoScan sulesomab è un tipo speciale di anticorpo che aderisce alla superficie di alcuni tipi di cellule del sangue chiamate leucociti. Questo anticorpo viene prodotto dai topi, e viene purificato così da essere usato negli esseri umani. Quando si combina con l'isotopo radioattivo del tecnezio e viene iniettato, LeukoScan riesce a scoprire un'anormale accumulazione di globuli bianchi e vi aderisce. Questo aiuta il vostro medico a diagnosticare e valutare il grado della vostra malattia. Il medico può fare tutto questo usando una speciale macchina per la produzione di immagini che rivela le aree di radioattività.

FORMA FARMACEUTICA: *IN CHE COSA CONSISTE IL LeukoScan*

Polvere per soluzioni iniettabili.

GRUPPO TERAPEUTICO: *COME FUNZIONA IL LeukoScan*

LeukoScan viene usato per determinare la presenza di infezioni nelle ossa lunghe. Poco dopo aver mescolato LeukoScan con l'isotopo radioattivo del tecnezio, il medico ve lo inietterà in vena. Da una a otto ore dopo verrete messi su un tavolo speciale, e verranno eseguite delle fotografie con una normale macchina fotografica nucleare al fine di vedere dove sono localizzate le infezioni.

NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Titolare dell'Autorizzazione	Fabbricante responsabile per l'importazione e il rilascio dei lotti nello Spazio Economico Europeo
Immunomedics, B.V. Westerduinweg 3 1755 ZG Petten Paesi Bassi	Mallinckrodt Medical, B.V. Westerduinweg 3 1755 ZG Petten Paesi Bassi

INDICAZIONI: *QUANDO SI USA LeukoScan*

LeukoScan è un frammento di anticorpo che è legato ad una sostanza radioattiva chiamata tecnezio. LeukoScan viene usato in pazienti con una sospetta infezione alle ossa chiamata osteomielite. L'anticorpo è in grado di aderire alla superficie dei globuli bianchi che infiltrano la zona dell'infezione.

Quando l'anticorpo radioattivo si lega ai globuli bianchi, il vostro medico potrà determinare dove è localizzata l'infezione, usando una speciale macchina per la produzione di immagini che rivela le aree di radioattività. Il medico potrà anche determinare il grado della malattia. Tutto ciò lo aiuta a decidere se c'è un'infezione all'osso e che tipo di cura usare.

CONTROINDICAZIONI: *QUANDO NON DOVETE USARE LeukoScan*

Se sapete di essere allergici a qualsiasi proteina di provenienza murina, avvertite il vostro medico. In questo caso non dovete usare LeukoScan, a meno che il vostro medico non prenda certe precauzioni e sia convinto che i potenziali vantaggi che ne derivano siano maggiori degli eventuali rischi. In caso di gravidanza LeukoScan è controindicato.

INTERAZIONI CON ALTRI FARMACI ED ALTRE FORME DI INTERAZIONE

Nessuna interazione è stata riportata fino ad ora.

AVVERTENZE SPECIALI: *CIO' CHE DOVETE SAPERE PRIMA CHE VI VENGA SOMMINISTRATO LeukoScan*

Si può avere una seria reazione allergica al LeukoScan. Di conseguenza, il vostro medico deve tenervi sotto diretta osservazione per un breve periodo dopo la somministrazione di questo farmaco.

Se vi è stato somministrato in precedenza il LeukoScan o qualsiasi altro prodotto a base di anticorpi murini, il vostro medico deve prelevare un campione di sangue, per assicurarsi che non abbiate sviluppato un'allergia al prodotto.

Se siete nel periodo dell'allattamento, dovete smettere di allattare per almeno 24 ore dopo la somministrazione di LeukoScan.

Qualora la soluzione preparata di LeukoScan appaia decolorata o contenga materiale particellare, non deve essere usata.

DOSAGGIO: *LA' QUANTITA' DI MEDICINA SOMMINISTRATA*

Vi verrà somministrata un'unica dose da 0,25 mg di LeukoScan, che contiene l'isotopo radioattivo di tecnezio in una quantità definita di 740-1110 MBq.

METODO E VIA DI SOMMINISTRAZIONE: *COME VI SARA' FATTA L'INIEZIONE*

Il vostro medico preparerà il LeukoScan e l'isotopo radioattivo di tecnezio in un volume di 1,5 ml. 0,25 mg di LeukoScan verrà marcato con 740-1110 MBq di tecnezio. Il prodotto vi verrà quindi iniettato in vena. Questa dose di radioattività è sicura e verrà eliminata dal corpo in circa 24 ore.

FREQUENZA DI SOMMINISTRAZIONE: *QUANTE VOLTE VI VERRA' SOMMINISTRATO LeukoScan*

LeukoScan è preparato per una iniezione singola. Se il vostro medico decide di somministrarvene un'altra dose dopo diverse settimane o diversi mesi, dovete fare un esame del sangue per stabilire se avete sviluppato un'allergia al LeukoScan.

EFFETTI INDESIDERATI

Sono stati riportati degli effetti collaterali, anche se non comuni, che comprendono un piccolo aumento nel numero di certi globuli bianchi chiamati eosinofili (ma senza sintomi apparenti) ed eruzione cutanea. Nel caso in cui questi o altri effetti collaterali dovessero verificarsi dopo la somministrazione del farmaco, avvertite il vostro medico.

DOSE ECCESSIVA

La quantità massima di LeukoScan che può essere somministrata non è stata determinata. A dei pazienti è stata somministrata una quantità quattro volte superiore a quella che vi verrà iniettata senza reazioni avverse.

Nel caso improbabile che venga somministrata una dose eccessiva di radiazioni con LeukoScan, la dose assorbita dal paziente può essere ridotta incrementando l'assunzione dei liquidi per via orale o per endovena così da provocare l'escrezione del prodotto radiomarcato.

DURATA: *PER QUANTO TEMPO E IN CHE MODO SI PUO CONSERVARE IL LeukoScan*

LeukoScan viene conservato in frigorifero in ospedale e viene dato al vostro medico quando ne ha bisogno. L'ospedale può conservare il farmaco per 18 mesi a 2-8° C dalla data di fabbricazione. La data di scadenza è stampata sul flacone. Il prodotto non deve essere usato dopo tale data.

Dopo la ricostituzione e la radiomarcatura, il prodotto può essere conservato a temperatura ambiente (15-25° C) e deve essere usato nelle quattro ore seguenti la ricostituzione.

ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO E L'USO

Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il procedimento di preparazione.

Tutti i procedimenti devono svolgersi usando tecniche asettiche e precauzioni secondo le norme standard di preparazione dei radionuclidi.

Uso dei radiofarmaci

I radiofarmaci devono essere usati soltanto da personale qualificato ed in possesso dell'appropriata autorizzazione governativa per l'uso e il trattamento dei radionuclidi.

Questo farmaco radioattivo deve essere preso in consegna, usato e somministrato soltanto da personale autorizzato in ambienti clinici autorizzati. Consegna, conservazione, uso, trasferimento ed eliminazione sono soggetti alle norme e/o licenze stabilite dalle autorità locali competenti.

I farmaci radioattivi devono essere preparati dall'operatore in maniera tale da soddisfare sia i requisiti di sicurezza per materiali radioattivi sia la qualità del prodotto farmaceutico. Si devono prendere misure precauzionali asettiche adeguate, conformi alle Buone Norme di Fabbricazione (GMP) per i prodotti farmaceutici.

Dopo l'uso, eliminare il contenitore come ogni altro rifiuto radioattivo.

METODO DI PREPARAZIONE E CONTROLLO QUALITA'

Metodo di Preparazione

1. Pulire il tappo di gomma di ogni flacone con del cotone intriso d'alcol o simili. Per la ricostituzione della polvere liofilizzata, con una siringa sterile a perdere aggiungere 0,50 ml di iniezione salina nel flacone schermato da 3-ml di LeukoScan.

2. Agitare i contenuti del flacone per 30 secondi per assicurarsi che si dissolvano.

3. Ottenere da qualsiasi fonte commerciale almeno 1000 MBq di sodio pertecnato ^{99m}Tc, che sia stato eluito nelle ultime 24 ore. Usando l'iniezione salina, portare il volume finale della soluzione eluita a 1,0 ml.

4. Aggiungere l'1,0 ml nel flacone schermato, agitare e lasciare che la reazione di marcatura proceda per cinque minuti. Il volume totale nel flacone equivale a 1,5 ml.

5. Basandosi sull'attività misurata nel calibratore di attività, estrarre una quantità del prodotto sufficiente per l'attività desiderata (750-1000 MBq di ^{99m}Tc, vedere Dosaggio e Somministrazione). LeukoScan [^{99m}Tc] può essere usato dopo cinque minuti e deve essere usato entro quattro ore dalla preparazione. LeukoScan [^{99m}Tc] può essere conservato a temperatura ambiente dopo la preparazione.

6. Prima della somministrazione, la soluzione deve venire ispezionata visivamente per individuare particelle di materia e decolorazione. Se sono presenti, il prodotto deve venire eliminato.

Controllo qualità

Dopo la radiomarcatura dell'anticorpo, diluire un campione di 10µl con 1,5ml di soluzione salina. Determinare la purezza radiochimica per mezzo di una cromatografia immediata a strati sottili su strisce di fibra di vetro 1 x 9 cm, impregnate di gel di silice, usando l'acetone come solvente. Quando le fronte anteriore del solvente è a 1 cm dalla parte superiore della striscia, toglierlo, tagliarlo a metà e riporre ogni parte in una provetta di vetro. Contare ogni provetta in uno scintillometro gamma, in un contatore di dosaggi o in un analizzatore del cromotogramma radioattivo. Calcolare la percentuale di tecnezio libero come segue:

$$\% \text{ Tecnezio Libero} = \frac{\text{Attività nella metà superiore della striscia}}{\text{Attività Totale}} \times 100$$

Il prodotto radiomarcato non deve contenere più del 10% di tecnezio libero.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO:

98A9247

DECRETO 16 ottobre 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Albumina umana Baxter».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Baxter S.p.a., rappresentante in Italia della ditta Baxter S.A. - Belgio, dichiara il richiamo volontario dal mercato della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la Baxter S.A. - Belgio, rappresentata in Italia dalla ditta Baxter S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

«ALBUMINA UMANA BAXTER», «20%» 1 flac. 50 ml, A.I.C. n. 024735021

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 16 ottobre 1998

Il dirigente: PICCININ

98A9248

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 6 aprile 1998.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bacino idrografico del S. Paolo e del territorio circostante, ricadente nel territorio comunale di Francavilla di Sicilia.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuzione dello statuto della regione siciliana in materia tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinaamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 26 luglio 1996, nel quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Messina ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico il bacino idrografico del S. Paolo e il territorio circostante del territorio comunale di Francavilla di Sicilia (Messina) delimitato perimetralmente secondo quanto descritto nella relazione tecnica allegata al presente decreto di cui fa parte integrante e alla quale si rimanda;

Accertato che il verbale del 26 luglio 1996 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Francavilla di Sicilia (Messina) dal 9 gennaio 1997 al 9 aprile 1997 e depositato nella segreteria del comune stesso per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1993;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 26 luglio 1996, a supporto della proposta di vincolo, sono sufficienti e congrue e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Considerato che non sono state prodotte opposizioni al vincolo *de quo*, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni espresse, in maniera sufficiente e congrua, dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Messina nel verbale della seduta del 26 luglio 1996 e correttamente approfondite nella relazione tecnica, nei disegni e negli stralci planimetrici allegati al verbale stesso, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico il bacino idrografico del San Paolo e il territorio circostante ricadente nel comune di Francavilla di Sicilia (Messina) in conformità alla proposta del 26 luglio 1996 verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area descritta nel verbale del 26 luglio 1996 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina e nella relazione tecnica e delimitata con linea tratteggiata rossa nella planimetria di cui all'allegato *A* e con pallinato nero nella planimetria di cui all'allegato *B*, documenti che formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale redatto, nella e seduta del 26 luglio 1996, dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, alla relazione tecnica ed alla planimetria di cui allegato *A* di cui sopra è cenno, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/39 e 12 del regio decreto n. 1357/40, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Francavilla di Sicilia (Messina), perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Francavilla di Sicilia ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Francavilla di Sicilia.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo del comune interessato della copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 6 aprile 1998

L'assessore: CROCE

ALLEGATI

COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
E PANORAMICHE DI MESSINA

Verbale del 26 luglio 1996

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 26 del mese di luglio in esecuzione del decreto n. 8608 del 24 dicembre 1994, con cui si ricostituisce la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Messina, nella sede della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, sita in viale Boccetta n. 38, sono presenti:

(Omissis).

Vista la nota del 20 giugno 1996, prot. n. 11612, gr. AD, con la quale il presidente convoca la commissione e il successivo rinvio alla data odierna, si dà inizio alla lettura del primo punto dell'ordine del giorno.

(Omissis).

Esaurito l'argomento si passa ad esaminare il terzo punto dell'ordine del giorno (Francavilla di Sicilia, territorio comunale bacino idrografico del San Paolo e del territorio circostante). Il relatore dott. Viani, illustra e dà lettura della relazione tecnica del vincolo proposto per l'inserimento negli elenchi delle bellezze naturali della provincia di Messina i cui confini sono delimitati nell'allegata planimetria.

Il dott. Viani letta e illustrata la relazione tecnica si allontana dalla stanza in cui è riunita la commissione.

La commissione dopo ampia e varia discussione e alcune osservazioni di carattere illustrativo e descrittivo ritiene in coerenza quanto già deliberato con l'applicazione del vincolo del bacino torrente Zavianni che presenta analoghe condizioni naturalistiche ed ambientali di condividere le proposte di vincolo ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 per il bacino idrografico del fiume San

Paolo e del territorio circostante ricadente nel comune di Francavilla di Sicilia. Ultimata anche questa fase si dà inizio al quarto punto dell'ordine del giorno (Novara di Sicilia, territorio comunale). I relatori arch. Ministeri e il dott. Viani illustrano il territorio da vincolare e danno lettura della relazione tecnica illustrativa del vincolo proposto per l'inserimento dello stesso negli elenchi delle bellezze naturali della provincia di Messina, i cui confini sono delimitati nell'allegata planimetria coincidenti integralmente con i confini comunali. Dopo ampia ed esauriente discussione sull'argomento trattato, previo allontanamento dalla stanza della commissione dei relatori, i componenti deliberano e approvano all'unanimità di inserire il sopradetto vincolo negli elenchi delle bellezze naturali della provincia di Messina ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939.

Letto e confermato e firmato.

(Omissis).

RELAZIONE TECNICA

Proposta di vincolo paesaggistico panoramico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, del bacino idrografico del S. Paolo e del territorio circostante ricadente nel comune di Francavilla di Sicilia (Messina)
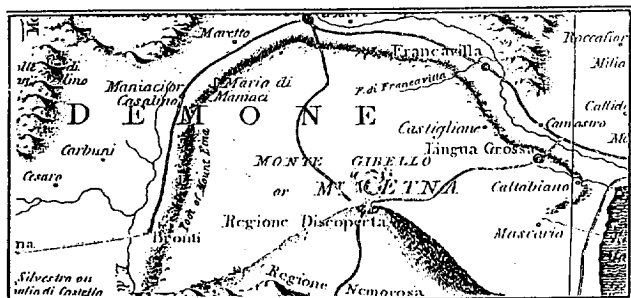
Descrizione del perimetro.

L'area da sottoporre a vincolo inizia alla confluenza del fiume S. Paolo col fiume Alcantara a valle dell'abitato di Francavilla di Sicilia, in località Fondaco Motta, e in senso orario segue la riva destra dell'Alcantara e prosegue lungo il limite amministrativo provinciale quasi fino alla confluenza fra lo stesso Alcantara e il torrente Fondachelli.

Risale quindi verso nord seguendo il confine comunale, arrivato all'altezza di monte Tre Finaite volge a sud sullo spartiacque fra il S. Paolo e il torrente Zavianni attraversando le località Schisina, monte S. Giovanni, monte Chiappe Di Venere fino all'abitato di Francavilla. Qui aggirando il cimitero del Paese si supera il torrente Zavianni e si richiude l'area di vincolo percorrendo la base dei rilievi posti alla sinistra del S. Paolo.

La zona è individuata geograficamente nelle tavolette IGM di Rocca dl Novara n. 262 IV N.E., di Malvagna n. 262 IV S.O., di Castiglione di Sicilia n. 262 IV S.E. e di Roccella Valdemone n. 262 IV N.O.

Inquadramento fisico del territorio.

L'apposizione del vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, interessa tutto il bacino idrografico del fiume S. Paolo, ricadente interamente nel comune di Francavilla di Sicilia, oltre ad alcune zone adiacenti che per omogeneità di elementi sono assimilabili.

Nel perimetro dell'area da assoggettare alla tutela ricadono, oltre che il fiume S. Paolo, anche alcuni tributari quali il torrente Iatro, il fosso di Mancina, il vallone Fradale, il fosso Scapuzzo e il fosso Ferrozzeddo.

Il fiume S. Paolo e i suoi tributari rientrano nel più esteso bacino idrografico del fiume Alcantara, che interessa buona parte del versante meridionale dei Nebrodi orientali e dei Peloritani.

In questo settore le formazioni geologiche e i rapporti giaciturali che intercorrono fra loro si inquadrano nello schema geostrutturale proposto da Ogniben (1960) per la Sicilia nord orientale riconosciuto dalla comunità scientifica.

In particolare i terreni che il fiume incide riguardano sia formazioni «alloctone», ovvero interessate da trasporto orogenetico e da una tettonica a «falde di ricoprimento», che formazioni «autoctone» cioè depositate là dove oggi si rinvengono.

Le formazioni autoctone sono costituite dalle vulcaniti, che si rilevano nei pressi di Francavilla di Sicilia, fino all'innesto col fiume Alcantara, attribuibili all'attività effusiva del Mongibello Antico (Olocene inf.).

Si tratta di basalti grigi, compatti, a tratti colonnari, localmente bollosi, ed interessati da fessurazioni subverticali, dovute a fenomeni di ritiro e raffreddamento.

Altra formazione autoctona è rappresentata dalle alluvioni, sia di fondovalle che terrazzate, distinguendosi queste ultime dalle precedenti per essere ubicate lateralmente al fiume, dove oggi non scorre più l'acqua se non in casi eccezionali.

Le alluvioni, in generale, sono costituite da associazioni granulometriche eterometriche ed eterogenee, litologicamente riferibili, a sabbie con ghiaie e ciottoli o a ghiaie con sabbie.

I terreni alloctoni sono rappresentati da lembi di argille scagliose, appartenenti al complesso sud Liguride, che si riscontrano nella valle del torrente Iatro.

La maggior parte del territorio inciso dal fiume S. Paolo è costituito da un'altra formazione alloctona, appartenente al complesso Calabride, nota in letteratura come Flysch di Capo d'Orlando, ascrivibile all'Oligo-Miocene.

Si tratta di alternanze di banchi di arenarie micacee e litiche intercalati a sottili livelli di siltiti argillose; nelle parti basali esse passano localmente ad un conglomerato a tratti ben cementato.

La formazione fliscioide si presenta di colore giallo ocra, grigiastra al taglio fresco, con le arenarie costituite da grani mediofini, ed è intensamente fratturata a causa di stress tettonico.

Strutturalmente si presenta di tipo monoclinalica. con immersione degli strati verso sud-ovest e con un contatto di sovrascorrimento tettonico con le argille scagliose limitato solamente in una porzione di territorio a ovest dell'abitato di Francavilla di Sicilia.

I lineamenti della zona evincono un sistema di faglie principali dirette, con direttrici nord-ovest sud-est, ed uno secondario ortogonale; lungo il corso del fiume S. Paolo, dalle correlazioni stratigrafiche, si evince la presenza di una presunta faglia che diviene certa in località Mitogio.

In corrispondenza del vallone S. Giovanni si rileva un elevato grado di fratturazione delle rocce con la presenza di numerose faglie secondarie.

I caratteri idrogeologici del settore sono regolati oltre che dal regime pluviometrico, dalla permeabilità delle rocce affioranti e dalla loro disposizione strutturale, che determinano un sistema di sorgenti perenni che alimentano il fiume S. Paolo.

Ad eccezione delle argille scagliose, tutti gli altri terreni pre sentano la possibilità di una circolazione idrica sotterranea, seppure con diverso grado di permeabilità.

Al frysch di Capo d'Orlando si può attribuire una permeabilità variabile di tipo secondario, ovvero legata alla fratturazione della roccia, nonché orientata a secondo della disposizione giaciturale degli strati e delle intercalazioni pelitiche presenti.

Sono terreni permeabili anche le alluvioni, soprattutto quelle di fondovalle, che costituiscono un bacino idrico rilevante laddove il materasso alluvionale diviene più spesso.

Da un punto di vista fisico, il corso d'acqua del fiume S. Paolo ed i suoi tributari si possono suddividere nei seguenti tratti:

1) dalla confluenza col fiume Alcantara presso Fondaco Motta e per circa 2 km a monte scorre fra pareti laviche ed in alcuni punti in gole profondamente incise;

2) il tratto immediatamente a monte, a causa della confluenza col torrente Zavianni, presenta un alveo ampio ma purtroppo deturpato da accumuli di rifiuti solidi urbani e da sbancamenti per il prelievo abusivo del brecciolino;

3) a monte dell'abitato di Francavilla di Sicilia fino al ponte S. Paolo sulla strada statale n. 185 il fiume presenta caratteristiche di naturalità, sebbene siano stati realizzati alcuni interventi di sistemazione idraulica che hanno in parte alterato tali caratteri;

4) dal ponte S. Paolo fino al ponte Laurelli l'alveo si presenta incassato ed interessato da una densa vegetazione ripale arborea;

5) in corrispondenza del ponte Laurelli il S. Paolo riceve il fosso di Mancina che presenta caratteristiche di fiumara;

6) a monte del fosso di Mancina si ha il vallone Fradale, fiumara che presenta la tipica vegetazione dei greti ciottolosi, ed il fosso Scavuzzo che presenta invece un alveo incassato con bosco ripale;

7) l'altro ramo del fiume S. Paolo che si sviluppa a nord-ovest del ponte Laurelli presenta caratteristiche di torrente montano con elevata pendenza e numerose piccole cascate nonché aree di bosco ripale di elevata estensione;

8) il torrente Iatro si immette nel S. Paolo poco a monte dell'omonimo ponte e le litologie pelitiche che esso incide determinano una valle ampia, scarsamente interessata da vegetazione.

Aspetti naturalistici.

Gli aspetti naturalistici della zona delimitata dalla presente proposta di vincolo, presentano una notevole varietà degli ambienti naturali e rivestono nell'insieme rilevanti valenze sia paesaggistiche che botaniche-faunistiche.

Il fiume S. Paolo, malgrado in passato alcune zone siano state oggetto di insistenti interventi antropici, presenta tutt'oggi una vegetazione di tipo ripale ben tipizzata e varia, in relazione alle diverse condizioni ecologiche in cui esse si realizzano.

Il clima che può essere definito di tipo meso-mediterraneo-umido, associato alla costante presenza di acqua nel fiume, ha favorito lo svilupparsi di un completo sistema floristico e vegetazionale, nel quale spiccano alcune essenze rare e di rilevante interesse naturalistico

Nei tratti in cui il fiume scorre in un alveo incassato e sui terrazzi alluvionali posti in adiacenza ad esso e soggetti a periodiche esondazioni, si rileva un bosco ripale costituito da diversi alberi igrofili quali splendidi pioppi misti, varie specie di salici, e profumati oleandri che con i loro colori ravvivano le scure rocce basaltiche.

Sono inoltre presenti diversi arbusti tipici di questi ambienti (*Hypericum hircinum, Ficus carca, Nerium oleander)*, liane che rendono difficoltoso l'accesso al bosco (*Solanum dulcamara, Vitis vinifera sylvestris, Rubia peregrina, Rubus ulmifolius, Tamus comunis, Clematis vitalba, Rosa sempervirens*) e specie erbacee igrofile e nemorali (*Lamium pubescens, Carex pendula, Arum italicum, Symphytum bulbosum, Brachipodium sylvaticum, Vinca minor, Alliaria petiolata, Equisetum telmateja,* ecc).

Da un punto di vista floristico, in questi boschi è di rilievo la presenza di *Salix* gussonei, specie endemica dei corsi d'acqua della Sicilia nord orientale che rischia l'estinzione in seguito alla distruzione del suo habitat.

La vera ricchezza della zona è la macchia mediterranea che esplode di colori all'inizio della primavera, quando le numerose specie di euforbie, ciclamini, cisti, viole, crochi, papaveri ed anemoni riempiono di vari colori il territorio.

Notevole interesse ha la presenza di diverse specie igrofile come il Platano d'Oriente un tempo comune a molti corsi d'acqua della Sicilia orientale, che in seguito alla distruzione degli ambienti riparali con ripetuti incendi e con inopportuni interventi idraulico-forestali, è divenuto sempre più raro; oggi il Platano è presente solo frammentariamente lungo il corso del fiume S. Paolo e lungo tutta la valle dell'Alcantara, sicché negli ambienti ripali in cui ancora è presente costituisce uno degli aspetti vegetazionali, che meglio li caratterizza paesaggisticamente e naturalisticamente.

Nei tratti in cui il fiume forma un cospicuo materasso alluvionale, assumendo le sembianze di una fiumara, nonché sui terrazzi posti lateralmente dove il sistema idrico porta a saltuarie esondazioni, mantenendo comunque un ambiente alquanto arido, si sviluppa una vegetazione molto specializzata e selezionata, caratterizzata da specie glareicole, cioè da specie pioniere legati a substrati sciolti poco coerenti e privi di *humus.*

Tra le specie sopra citate particolare interesse riveste la *Epilobium dodonei*, rarissima *Onagracea* dalla stupenda fioritura autunnale, nota in Sicilia solamente sul fiume S. Paolo e nella vicina fiumara di Fondachelli-Fantina.

Questa vegetazione è stata riferita dagli studiosi al *Loto-Helichrysetum italici*, associazione diffusa lungo le fiumare della Sicilia nord orientale.

Sui terreni rialzati, posti sulle pendici laterali del fiume, e sui terrazzi posti a quota più elevata, sono presenti i cespugli ripali dello *Spartio-Nerietum oleandri.*

Si tratta di una associazione vegetale caratterizzata da diverse specie arbustive tra le quali *Nerium oleander* (oleandro) assume un ruolo dominante.

Altri arbusti che si rilevano sono *Spartium junceum* (Ginestra odorosa), *Calicotome villosa, Tamarix africana* e *Tamarix gallica.*

Lo *Spartio-Nerietum oleandri* costituisce una vegetazione da un punto di vista paesaggistico molto bella e appariscente, soprattutto nei periodi di fioritura dell'oleandro e dell'odorosa ginestra. Inoltre, sono da ricordare le bocche di lupo, il gladiolo dei campi, la malva dai fiori rosa pallido e il pruno selvatico che si ricopre di fiorellini bianchi nella stagione invernale.

Questa associazione, come quelle precedentemente descritte, trova diffusione nella Sicilia nord orientale soprattutto per le condizioni climatiche di tipo meso-mediterranee umide nettamente più mesiche delle altri parti dell'isola, a cui corrisponde una diversità anche nella vegetazione ripale.

In molte zone, la diminuzione delle attività agricole sta permettendo una ripresa delle specie autoctone ed ecco zone dove il carrubo, l'olivastro, il mirto, il lentisco, la roverella riprendono a vegetare con vigore.

Anche i caratteri faunistici della zona sono vari ed articolati, soprattutto l'ornitofauna presenta una notevole varietà di specie, sia migratorie che stanziali.

Nelle aree più inaccessibili, le specie stanziali, che a stento sopravvivono alla pressione venatoria, va segnalata la presenza di una razza locale di coturnice (*Alectoris graeca whitakeri*) alla quale si associano altre specie prettamente fluviali quali il merlo acquaiolo (*Cinclus cinclus*) e il comune gheppio (*Falco tinnunculus*). Troviamo inoltre il colombaccio (*Culumba palumbus*) specie che abitualmente si rinviene nelle zone boschive e la rapace poiana (*Buteo buteo*).

Spesso tra le discariche è possibile incontrare la volpe, la saettante donnola o stormi di gazze. Fra i rettili presenti nella zona sono da ravvisare la vipera meridionale, la biscia d'acqua e la lucertola ed altri tipici delle zone.

La notte è un vociare di piccoli rapaci notturni, come i barbagianni gli assioli, le civette e gli allocchi, che nidificano tre ale rocce di arenaria.

Tra i mammiferi si segnala la presenza del ghiro (*Glis glis italicus*), della martora (*Martes martes*), del rarissimo gatto selvatico (*Felix silvestris*), dell'istrice (*Hystrix cristata*), del coniglio selvatico (*Oryctolagus conicullus huxleyi*) della lepre (*Lepus europaeus*), della donnola (*Mustella nivalis boccamela*) del riccio (*Erinaceus europaeus consolei*), e del topo campagnolo siculo (*Pitymis nebrodensis*).

Aspetti paesaggistico-ambientali.

L'area oggetto di vincolo, inserita in un contesto territoriale di notevole pregio naturale, ambientale e paesaggistico, ha un rilevante interesse storico, architettonico e documentario.

L'ambiente costruito nelle sue varie architettoniche e produttive si fonde armoniosamente con quello naturale, e nel loro insieme determinano un'area tra le più belle e interessanti di tutta la Sicilia e pertanto meritevole di tutela.

Gli elementi decorativi del paesaggio, costituiti sia da parametri locali (rocce, colli, pendii, corsi d'acqua vegetazione spontanea arborea e abustiva) che di cornice (monte Etna, Peloritani e Nebrodi).

A tali elementi, meglio descritti nei paragrafi precedenti, si aggiungono quelli del paesaggio costruito, come i vecchi ponticelli in pietrame e i numerosi muretti in pietra lavica che delimitano sia le strade rurali che i terrazzamenti dei versanti, e si fondono armoniosamente con quelli naturali.

Lungo i versanti del fiume S. Paolo sono presenti ampie estensioni di agrumeti e uliveti, e casolari rurali, alcune di recente costruzione ed alquanto anonimi, ed altri più antichi, realizzate con la caratteristica muratura in pietra lavica o arenacea, riferibili alla semplicità dell'architettura rurale.

Nelle parti alte del bacino sono presenti sparuti casolari tipici del versante nebroideo, tutt'oggi utilizzati come rifugio, da coloro che esercitano ancora le attività silvo-pastorali.

Lungo le sponde del fiume si riscontrano le strutture fatiscenti di villaggi rurali a schiera realizzati negli anni venti nell'ambito della riforma agraria, che costituiscono significative testimonianze di particolari tipologie edilizie legate al particolare momento storico e pertanto nonostante lo stato attuale rivestono un particolare interesse storico-documentario.

L'area è contraddistinta da un centro urbano di rilevante interesse documentario, architettonico, quale il centro storico di Francavilla di Sicilia.

L'immagine della città è quella di una struttura urbana medievale in cui si innestano emergenze architettoniche tardobarocche e ottonovecentesche, che insieme ai resti del tessuto edilizio cosiddetto minore, rappresenta una notevole testimonianza culturale storica e architettonica.

Il nucleo medievale della città si è sviluppato nell'area denominata «Contarado», delimitato dalla confluenza dei tre corsi d'acqua principali, Alcantara, San Paolo e Zavianni, alle pendici della collina Castello, sulla quale si attestano i ruderi del castello normanno che, con il loro profilo scabro stagliato nel cielo, offrono uno degli scorci paesaggistici di suggestiva bellezza.

Ai ruderi, morfologicamente e stilisticamente riferibili al secolo XI, si giunge percorrendo un ripido e panoramico sentiero, da cui si possono ammirare stupendi quadri panoramici della vallata e dei comuni limitrofi.

Anticamente il Castello, collegato visivamente con quello di Motta Camastra e l'altro di Castiglione di Sicilia, costituiva per la posizione dominante un polo militare difensivo della rigogliosa vallata, unica via di collegamento tra il mare e i centri montani.

La collina era collegata con la «trazzera regia», che partendo da Taormina percorreva la vallata raggiungendo l'interno della Sicilia.

Tutt'oggi l'antico quartiere del «Contarato» ha l'impianto urbanistico medioevale, ed è caratterizzato da piccole costruzioni addossate una all'altra ed allineate secondo le curve di livello del colle, e dalla tortuosa tessitura viaria, ancora rimasta intatta, che offrendo scorci suggestivi ingloba pregevoli elementi architettonici, come la quattrocentesca Chiesa Madre arricchita sia sul fronte che lateralmente da due portali quattrocenteschi e la più recente Villa Luisa Maria, realizzata su disegno dell'arch. E. Basile.

Altre emergenze architettoniche monumentali rivestono particolare rilevanza come i palazzi signorili Cagnone, Sgroi e Prescimonni, che consentono di individuare temporalmente le successive espansioni, e nell'insieme offrono scorci e quinte prospettiche.

All'interno del tessuto urbano le tipologie edilizie, tramandano il modello insediativo di tipo agricolo dei secoli XVII e XVIII, tipico della Sicilia orientale, costituite da due o più piani con accesso al piano superiore direttamente dalla strada, mediante una scala esterna in muratura con relativo ballatoio detto «astricu» sostenuto da arco a tutto sesto che fungeva da riparo e da accesso al vano sottostante, le funzioni erano nettamente separate tra piano terra di servizio, originariamente anche ricovero di animali, ed il piano soprastante adibito esclusivamente ad abitazione.

Architetture chiesastiche pregevoli articolate lungo il percorso dal castello al piano, come la già menzionata chiesa Madre dell'Assunta, la chiesa della Madonna del Carmelo, che si erge sul costone del colle, con l'annesso convento dei Carmelitani fondato nei primi decenni del secolo XVII. In epoca successiva, per le mutate condizioni storico-politiche, la città si sviluppa nell'area di fondovalle, con una tipologia a schiera allineata su percorsi concentrici. I due impianti interdipendenti si sono saldati con la realizzazion nel secolo XVI della chiesa SS. dell'Annunziata, attuale Cattedrale.

Di particolare rilievo è la chiesa di S. Paolo con la cinquecentesca fontana Sperlinga, situata nella piazza S. Francesco, e antistante la settecentesca chiesa di S. Francesco.

Di notevole importanza storica è l'area dei Cappuccini in cui si combatte la storica battaglia di Francavilla del 1719, in cui è situato su una collinetta di natura alluvionale, alla confluenza dello Zavianni con il S. Paolo, l'imponente convento dei Cappuccini edificato, nel 1570 dal visconte Antonio Balsamo, sui resti dell'antica chiesetta della Madonna delle Preci.

Parte integrante del convento si può considerare il ponte a tre arcate sul fiume San Paolo, costruito sotto il regno di Filippo IV intorno al 1640, fiancheggiato da due aggiustamenti architettonici in pietra lavica accuratamente squadrata, con i bordi esterni sagomati, nella parte destra vi sono collocate due lapidi commemorative, con a destra lo stemma reale di Spagna e a sinistra un'icona marmorea della Madonna delle Grazie.

Suggestivi per ubicazione, al centro di un vasto territorio solcato dai fiumi Alcantara e San Paolo a circa 3 km dal centro abitato di Francavilla, su una rocca denominata Badia, caratteristica per la sua conformazione e per le numerose grotte rifugio, ancora oggi utilizzate dai pastori e nidificate da diverse specie di rapaci, si attestano i resti del monastero di San Salvatore De Placa, fra i più antichi cenobi Basiliani di Sicilia.

Di particolare significato ambientale è la più antica fontana detta «Vena», costruita nel quattrocento e chiamata anche dei «18 schicci» per il numero delle uscite d'acqua.

È da evidenziare che recenti interventi di sostituzione e di ristrutturazione non hanno rispettato le qualità architettoniche intrinsiche, pertanto, creando delle lacerazioni all'omogeneità del tessuto edilizio.

Anche nel paesaggio costruito purtroppo sono stati inseriti alcuni elementi negativi, rappresentati da opere idraulico-forestali e da manomissioni eseguite nell'alveo del fiume, soprattutto nei pressi dell'abitato di Francavilla di Sicilia.

In particolare tali opere sono rappresentate da muri d'argine e da sezioni trasversali (briglie) in cemento, nonché da un grande serbatoio ubicato sul bordo sinistro del fiume; ma è da segnalare che il danno maggiore per l'ecosistema fluviale è arrecato dalle opere necessarie per l'impostazione dei cantieri, atteso che per arrivare sui luoghi si sono dovute aprire piste nell'alveo con la relativa distruzione di molte specie arboree ed arbustive.

Sono altresì da segnalare anche alcune manomissioni eseguite lungo lo stesso fiume, come alcuni sbancamenti per il prelievo abuvo di brecciolino, che ha alterato il profilo longitudinale con la determinazione di squilibri morfologici ed idrologici.

Infine un'altra valenza negativa è rappresentata dagli accumuli di rifiuti solidi urbani che sono presenti lungo l'alveo e sulle scarpate laterali, che degradano il paesaggio oltre a rendere malsani gli ambienti circostanti.

Considerazioni conclusive.

Per le motivazioni sopra espresse ed in considerazione che recenti manomissioni degli ultimi decenni hanno ridotto la naturalità dell'ambiente, soprattutto con l'esecuzione di opere idraulico-forestali, col prelievo indiscriminato di brecciolino dall'alveo del fiume e con la malsana abitudine di accatastare in tali luoghi i rifiuti solido urbani, si ritiene necessario attivare un'incisiva azione tutoria atta a salvaguardare il rilevante interesse naturalistico e le valenze storico architettoniche.

Pertanto, si propone di sottoporre a vincolo l'area perimetrata con linea tratteggiata di colore rosso nella planimetria a scala 1:10.000 ed evidenziata graficamente con pallinato nero nella planimetria a scala 1:25.000, di cui rispettivamente agli allegati *A* e *B* della presente relazione.

(Omissis).

ALLEGATO *A*
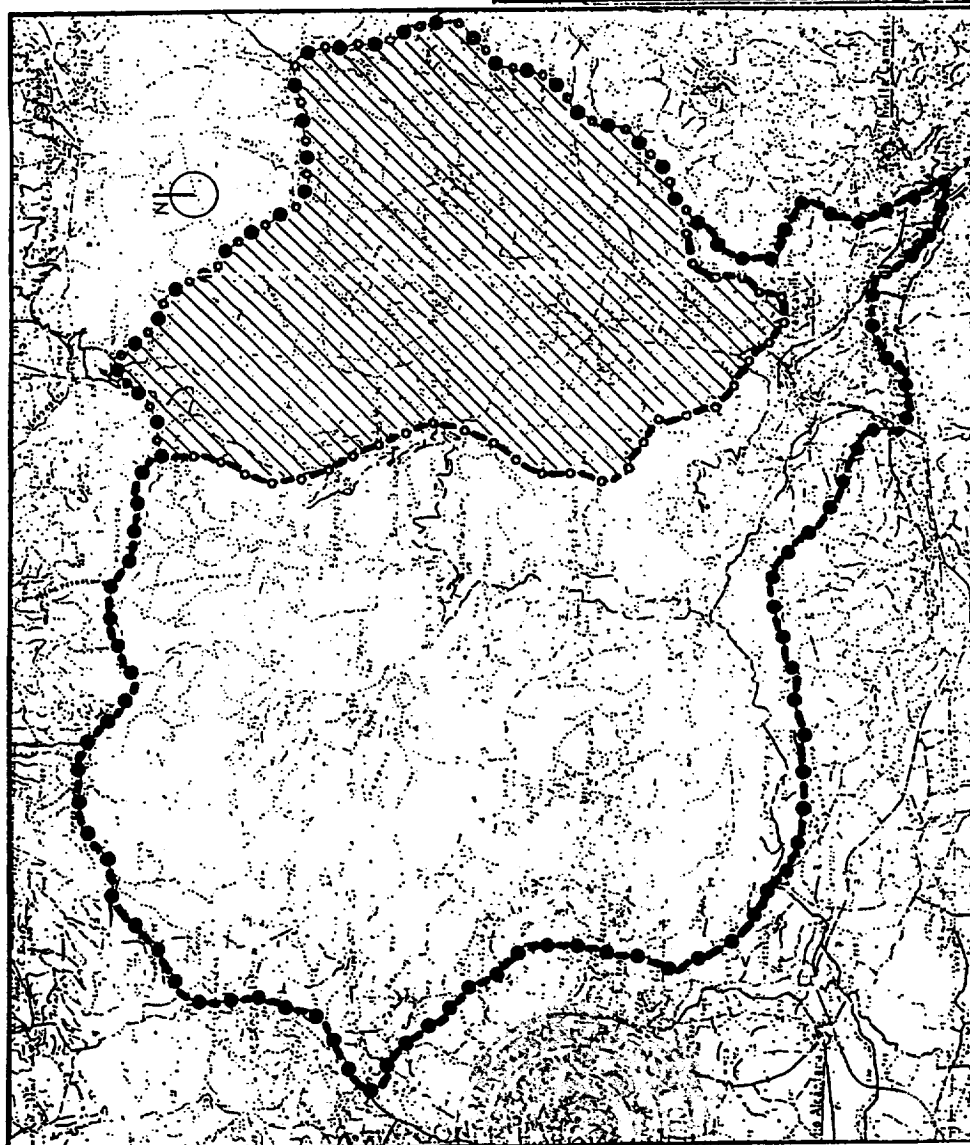
98A6467

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 14 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed'integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del 21 luglio 1997, n. 245, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, in particolare l'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *d)*;

Visto il decreto del 23 giugno 1997 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Rideterminazione dei settori scientifico disciplinari;

Vista la nota di indirizzo sull'autonomia didattica del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 maggio 1998;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di coordinamento delle università del Lazio nella seduta del 9 giugno 1998, per l'inserimento nel piano triennale 1998-2000;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia nella seduta del 15 luglio 1998;

Vista la delibera del senato accademico del 16 settembre 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 25 settembre 1998;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 18 settembre 1998;

Decreta:

È istituito ed attivato, presso la facoltà di lettere e filosofia, a partire dall'anno accademico 1998/1999, il corso di diploma universitario in «Beni culturali per operatori turistici» secondo il seguente statuto.

Il corso di diploma viene inserito nell'ordinamento didattico universitario inerente la facoltà di lettere e filosofia.

DIPLOMA UNIVERSITARIO TRIENNALE
IN BENI CULTURALI PER OPERATORI TURISTICI

Art. 1.

Istituzione e durata del corso

Presso la facoltà di lettere e filosofia è istituito il diploma universitario in beni culturali per operatori turistici.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguate conoscenze per l'esercizio della professione di guida e di accompagnatore turistico.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a:

guidare persone singole o gruppi di persone nella visita di monumenti, opere e gallerie d'arte, musei e scavi archeologici, ville, parchi e località di rilevante interesse paesaggistico, complessi industriali e agricoli, per illustrarne storia, funzioni e valenze culturali;

accompagnare persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero per assicurare loro la necessaria assistenza tecnica in materia logistica;

apprestare assistenza a turisti stranieri mediante traduzione di lingue estere in occasione di viaggi, incontri e manifestazioni turistiche.

Per quanto riguarda il destino professionale del diplomato in scienze turistiche, si prevede la sua collocazione presso enti e associazioni turistico-culturali, dove opererà quale:

guida turistica;

accompagnatore turistico.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato universitario in beni culturali per il settore turistico.

Art. 2.

Accesso al corso di diploma

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà di lettere e filosofia, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della legge n. 341/1990.

Per accedere al corso lo studente dovrà dimostrare una buona conoscenza di due lingue straniere, di cui una dovrà essere la lingua inglese e l'altra scelta tra quelle più diffuse.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di corso.

Art. 3.

Corso di laurea e diplomi affini

Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario, di cui all'art. 1, è riconosciuto affine al corso di laurea in lettere, corso di laurea in conservazione dei beni culturali e al corso di laurea in economia del turismo.

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di corso riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo con riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si faccia domanda di trasferimento o iscrizione.

Art. 4.

Articolazione del corso degli studi

La durata degli studi del corso di diploma è suddivisa in un anno destinato alla formazione di base comune e in un biennio destinato alla formazione specialistica.

Il diploma si articola in due indirizzi:

1) culturale-storico-artistico;

2) tecnico-manageriale.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente dovrà aver maturato almeno 180 crediti, che si riferiscono sia a corsi annuali monodisciplinari, sia a corsi semestrali e moduli didattici trimestrali, articolati in corsi integrati.

Si conviene che un credito equivalga a 30 ore di attività.

Un corso annuale integrato potrà comprendere da un minimo di due ad un massimo di quattro insegnamenti.

L'attività didattico-formativa è comprensiva delle esercitazioni, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove intermedie di accertamento del profitto, correzione e discussione di elaborati, stages e periodi di tirocinio presso aziende ed enti pubblici e privati e quant'altro concorra alla formazione professionale del diplomando.

Le attività inerenti al tirocinio e alla formazione professionale, di cui all'art. 5, saranno svolte presso qualificati enti pubblici e privati, previa stipula di apposite convenzioni.

Art. 5.

Ordinamento didattico

L'ordinamento didattico che segue è formulato in base ad aree disciplinari, costituite da discipline affini, raggruppate in modo da raggiungere obiettivi didattico-formativi ben definiti.

Formazione di base (6 annualità).

Lo studente deve acquisire o perfezionare le conoscenze di base dell'area umanistica, con particolare riguardo alla geografia, storia, archeologia, storia dell'arte e lingue straniere.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

Aree disciplinari.

1) *Geografia* (1 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni di base della geografia generale. Il corso annuale integrato potrà comprendere quattro moduli didattici relativi ai gruppi M06A e M06B con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Geografia;

Geografia culturale;

Geografia del paesaggio e dell'ambiente;

Geografia delle lingue;

Geografia del turismo;

Geografia della comunicazione;

Politica dell'ambiente.

2) *Storia* (1 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni di base della storia moderna e contemporanea. Il corso annuale integrato potrà comprendere quattro moduli didattici relativi ai gruppi M02A e M04X con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Storia moderna;

Storia contemporanea;

Storia degli antichi stati italiani;

Storia del Risorgimento;

Storia delle esplorazioni e scoperte geografiche;

Storia economica e sociale dell'età moderna;

Storia della città e del territorio;

Storia dell'Europa.

3) *Archeologia* (1 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni di base della storia dell'arte antica. Il corso annuale integrato potrà comprendere quattro moduli didattici realtivi ai gruppi L03A, L03B, L03C, L03D, L04X, L05E, con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Archeologia e storia dell'arte greca e romana;

Civiltà dell'Italia preromana;

Archeologia fenicio-punica;

Etruscologia ed archeologia italica;

Archeologia delal Magna Grecia;

Archeologia delle province romane;

Storia dell'archeologia;

Archeologia cristiana;

Urbanistica dei mondo classico;

Topografia dell'Italia Antica.

4) *Storia dell'arte* (2 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni di base della storia dell'arte medievale, moderna e contemporanea. I due corsi annuali integrati potranno comprendere otto moduli didattici relativi ai gruppi L25A, L25B, L25C con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Storia dell'arte medievale;

Storia dell'arte moderna;

Storia dell'arte contemporanea.

5) *Lingue straniere* (1 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata alla verifica e al perfezionamento delle capacità di comunicazione e comprensione di contenuti specifici, inerenti alle future professioni, nelle lingue europee maggiormente diffuse. Il corso annuale integrato potrà comprendere quattro moduli didattici relativi ai gruppi L16A, L16B, L17A, L17C, L17D, L18A, L18C, L19A, L19B, L20B, L20C, L21B, L21C, L21D, L23B, con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua francese;

Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola;

Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese;

Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua tedesca;

Lingua francese;

Lingua spagnola;

Lingue iberiche;

Lingua portoghese;

Lingua inglese;

Lingua tedesca;

Lingua svedese;

Lingua olandese;

Lingua russa;

Lingua bulgara;

Lingua serbo-croata;

Lingua slovena;

Lingua ceca;

Lingua polacca;

Lingua giapponese.

BIENNIO SPECIALISTICO

Indirizzo culturale - storico artistico (9 annualità)

Obiettivi formativi: l'indirizzo è mirato all'acquisizione delle conoscenze specifiche necessarie all'esercizio della professione di guida turistica in ambito regionale. Sono obbligatorie le seguenti annualità:

Aree disciplinari.

1) *Geografia* (1 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni specialistiche della geografia regionale. Il corso annuale integrato potrà comprendere quattro moduli didattici relativi ai gruppi M06A e M06B con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Geografia di una regione italiana;

Geografia urbana e regionale;

Geografia del turismo;

Cartografia;

Politica dell'ambiente.

2) *Storia* (2 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni specialistiche della storia regionale. I corsi annuali integrati potranno comprendere otto moduli didattici relativi ai gruppi L02A, L02B, L02C, M01X, M02A, M03C, M04X, M05X con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Storia greca;

Storia greca di una regione nell'antichità;

Antichità greche;

Epigrafia greca;

Storia romana;

Storia romana di una regione nell'antichità;

Antichità romane;

Epigrafia latina;

Numismatica;

Storia medievale;

Antichità ed istituzioni medievali;

Storia di una regione nel medioevo;

Storia moderna;

Storia di una regione nell'età moderna;

Storia del Cristianesimo;

Agiografia;

Storia della cultura benedettina;

Storia delle chiese;

Storia contemporanea;

Storia della città e del territorio;

Storia di una regione nell'età contemporanea.

3) *Archeologia* (2 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni specialistiche dell'archeologia in ambito regionale. I corsi annuali integrati potranno comprendere otto moduli didattici relativi ai gruppi L01A, L03A, L03B, L03C, L03D, L04X, L05E con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Preistoria e protostoria;

Preistoria e protostoria di una regione europea;

Civiltà dell'Italia preromana;

Etruscologia ed archeologia italica;

Archeologia e storia dell'arte greca e romana;

Metodologia e tecnica della ricerca archeologica;
Archeologia cristiana;
Iconologia cristiana;
Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
Storia dell'archeologia;
Storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali.

4) *Storia dell'arte* (3 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni specialistiche della storia dell'arte medievale, moderna e contemporanea in ambito regionale. I tre corsi annuali integrati potranno comprendere nove moduli didattici relativi ai gruppi L25A, L25B, L25C, L25D con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Storia dell'arte medievale;
Iconografia e iconologia;
Storia dell'arte di un'area regionale italiana nel medioevo;
Storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel medioevo;
Storia dell'arte moderna;
Storia dell'arte di un'area regionale in età moderna;
Storia dell'arte contemporanea;
Archeologia industriale;
Storia delle arti decorative e industriali;
Storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
Museologia;
Storia e tecnica del restauro.

5) *Linguistica e letteratura* (1 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni generali di linguistica e letteratura. Il corso annuale integrato potrà comprendere quattro moduli didattici relativi ai gruppi L09A, L11A, L12A e L12D con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Geografia linguistica;
Letteratura italiana;
Storia della critica letteraria e della storiografia letteraria;
Linguistica onomastica e toponomastica;
Dialettologia italiana;
Etnolinguistica;
Linguistica generale;
Letterature comparate.

Indirizzo tecnico-manageriale (9 annualità)

Obiettivi formativi: l'indirizzo è mirato all'acquisizione delle conoscenze specifiche necessane all'esercizio della professione di accompagnatore turistico.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

Aree disciplinari.

1) *Geografia* (1 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni specialistiche della geografia e cartografia. Il corso annuale integrato potrà comprendere quattro moduli didattici relativi ai gruppi M06A e M06B con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Geografia del turismo;
Cartografia;
Politica dell'ambiente;
Geografia storica;
Geografia delle lingue.

2) *Storia* (1 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni specialistiche della storia nazionale. I corsi annuali integrati potranno comprendere quattro moduli didattici relativi ai gruppi L01A, L02B, M01X, M02A, M03C, M04X, M05X con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Preistoria e protostoria;
Civiltà preclassiche;
Storia greca;
Antichità greche;
Civiltà dell'Italia preromana;
Storia romana;
Antichità romane;
Storia medievale;
Antichità ed istituzioni medievali;
Storia moderna;
Storia del Cristianesimo;
Agiografia;
Storia della cultura benedettina;
Storia delle chiese;
Storia contemporanea.

3) *Archeologia* (1 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni specialistiche dell'archeologia in ambito nazionale. Il corso annuale integrato potrà comprendere quattro moduli didattici relativi ai gruppi L01A, L03A, L03B, L03C, L03D, L04X, L05E, con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Preistoria e protostoria;
Civiltà dell'Italia preromana;
Archeologia fenicio-punica;
Etruscologia ed archeologia italica;
Archeologia e storia dell'arte greca e romana;;
Archeologia delle province romane;
Antichità pompeiane e ercolanesi;
Archeologia della Magna Grecia;
Metodologia e tecnica della ricerca archeologica;
Aerotopografia archeologica;
Archeologia cristiana;
Iconologia cristiana;
Rilievo e analisi tecbnica dei monumenti antichi;
Storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali.

4) *Storia dell'arte* (2 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni specialistiche della storia dell'arte medievale, moderna e contemporanea in ambito nazionale. I due corsi annuali integrati potranno comprendere otto moduli didattici relativi ai gruppi L25A, L25B, L25C, L25D con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Storia dell'arte medievale;

Iconografia e iconologia;

Storia dell'arte bizantina;

Storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel medioevo;

Storia dell'arte moderna;

Storia dell'arte lombarda;

Storia dell'arte veneta;

Storia dell'arte contemporanea;

Archeologia industriale;

Storia delle arti decorative e industriali;

Storia del disegno, dell'incisione e della grafica;

Museologia;

Storia e tecnica del restauro.

5) *Discipline demoetnoantropologiche* (1 annualità).

Obiettivi formativi l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni specialistiche delle discipline demoetnoantropologiche. Il corso annuale integrato potrà comprendere quattro moduli didattici relativi ai gruppi L27C e M05X con particolare riguardo allé seguenti discipline:

Antropologia culturale;

Antropologia musicale;

Antropologia religiosa;

Antropologia sociale;

Etnografia della Sardegna;

Etnologia delle culture mediterranee;

Etnomusicologia;

Storia della cultura materiale;

Storia delle tradizioni popolari.

6) *Diritto e economia del turismo* (2 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni specialistiche nell'ambito della normativa vigente relativa alla legislazione e all'economia del turismo. I corsi annuali integrati potranno comprendere otto moduli didattici relativi ai gruppi N01X, N06X, N09X, N10X, P01B, P01J, P02B, P03X, Q05D, 503A, 503B con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Legislazione dei beni culturali;

Legislazione del turismo;

Diritto dei trasporti;

Economia dei beni e delle attività culturali;

Economia dei trasporti;

Economia del turismo;

Economia e gestione delle imprese turistiche;

Marketing;

Sociologia del turismo;

Demografia;

Statistica del turismo.

7) *Didattica e psicologia* (1 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni generali di didattica e psicologia, utili all'esercizio di attività connesse con la comunicazione e il lavoro di gruppo. Il corso annuale integrati potrà comprendere quattro moduli didattici relativi ai gruppi M09C, M10A, M11B con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione;

Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo;

Psicologia della comunicazione;

Psicologia dell'arte e della letteratura;

Psicologia dei gruppi.

Lo studente è tenuto a conseguire un attestato di frequenza ai corsi di lettorato e di laboratorio linguistico per un numero minimo di 40 ore annuali per l'inglese e un'altra lingua a scelta.

Lo studente deve obbligatoriamente svolgere un periodo di tirocinio presso qualificati enti pubblici, privati e aziende, con i quali siano state stipulate apposite convenzioni.

Di tali convenzioni viene data notizia nel manifesto degli studi.

Durante il periodo di tirocinio, lo studente, sotto la responsabilità di uno o più docenti, a ciò designati dal consiglio di corso, si addestrerà ad esercitatre i compiti specifici attinenti all'indirizzo prescelto.

Il tirocinio viene equiparato ai moduli didattici previa stesura di una apposita relazione.

Le modalità per l'accertamento del profitto saranno dettate dal consiglio di corso e saranno prevalentemente ispirate a metodi di autovalutazione.

Art. 6.

Esame di diploma

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. L'esame, da sostenersi con modalità stabilite dal consiglio di corso, consiste in una discussione (eventualmente nella lingua straniera prescelta come principale) sull'attività svolta nell'ambito del tirocinio.

Roma, 14 ottobre 1998

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

98A9165

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 maggio 1997 con il quale sono state riordinate alcune scuole di specializzazione dell'area sanitaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di medicina e chirurgia in data 24 luglio 1997, dal Consiglio di amministrazione in data 16 settembre 1997 e dal senato accademico in data 9 settembre 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 102, il comma 29, concernente l'elenco delle scuole di specializzazione afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia è soppresso e sostituito dal seguente:

29. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova sono istituite le seguenti scuole di specializzazione afferenti al settore medico:

1. Allergologia e immunologia clinica; (1)
2. Anatomia patologica; (1)
3. Anestesia e rianimazione; (1)
4. Audiologia; (2)
5. Biochimica e chimica clinica; (2)
6. Cardiochirurgia; (1)
7. Cardiologia, prima scuola; (1)
8. Cardiologia, seconda scuola; (1)
9. Chirurgia generale, indirizzo di chirurgia generale, prima scuola; (1)
10. Chirurgia generale, indirizzo di chirurgia generale, seconda scuola; (3)
11. Chirurgia generale, indirizzo di chirurgia d'urgenza; (1)
12. Chirurgia pediatrica; (1)
13. Chirurgia plastica e ricostruttiva; (1)
14. Chirurgia toracica; (1)
15. Chirurgia vascolare; (3)
16. Dermatologia e venereologia; (1)
17. Ematologia; (1)
18. Endocrinologia e malattie del ricambio, prima scuola; (1)
19. Endocrinologia e malattie del ricambio, seconda scuola; (1)
20. Farmacologia; (2)
21. Foniatria; (2)
22. Gastroenterologia; (1)
23. Genetica medica; (2)
24. Geriatria; (1)
25. Ginecologia ed ostetricia; (1)
26. Igiene e medicina preventiva; (1)
27. Malattie dell'apparato respiratorio; (2)
28. Malattie infettive; (3)
29. Medicina del lavoro; (1)
30. Medicina dello sport; (2)
31. Medicina di comunità; (3)
32. Medicina fisica e riabilitazione; (1)
33. Medicina interna, prima scuola; (1)
34. Medicina interna, seconda scuola; (1)
35. Medicina legale e delle assicurazioni; (2)
36. Medicina nucleare; (1)
37. Microbiologia e virologia; (1)
38. Nefrologia; (2)
39. Neurochirurgia; (1)

40. Neurologia; (1)
41. Neuropsichiatria infantile; (1)
42. Odontostomatologia; (4)
43. Oftalmologia; (1)
44. Oncologia; (1)
45. Ortognatodonzia; (2)
46. Ortopedia e traumatologia; (1)
47. Otorinolaringoiatria; (1)
48. Patologia clinica; (1)
49. Pediatria; (1)
50. Psichiatria; (1)
51. Radiodiagnostica; (1)
52. Radioterapia; (1)
53. Reumatologia; (1)
54. Scienza dell'alimentazione; (1)
55. Tossicologia medica; (2)
56. Urologia. (1)

---

(1) Scuola riordinata;
(2) Scuola non riordinata;
(3) Scuola di nuova istituzione;
(4) Scuola disattivata.

Art. 2.

Dopo l'art. 116, concernente la scuola di specializzazione in chirurgia toracica, e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente art. 117 concernente la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare:

Art. 117 *(Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare).* — 1. La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della diagnostica, della clinica e della terapia chirurgica delle malattie vascolari intese come malattie delle arterie, delle vene e dei linfatici.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

4. Il corso ha la durata di 5 anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola la clinica e divisione di chirurgia vascolare dell'Università di Padova, l'Istituto di chirurgia generale II, le strutture delle facoltà di medicina e chirurgia, eventuali dipartimenti dell'area sanitaria nonché le strutture del servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline, nonché altre strutture convenzionate. Sede amministrativa della scuola è la struttura cui afferisce il direttore.

6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui al precedente comma 5, è di 5 per anno, per un totale di 25 specializzandi per l'intero corso di studi.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area A - Propedeutica.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere conoscenze di anatomo-fisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve inoltre apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistematizzazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori scientifico-disciplinari:

E06A Fisiologia umana;
E09A Anatomia umana;
E09B Istologia;
E10X Biofisica medica (E06A Fisiologia umana);
F01X Statistica medica;
F06A Anatomia patologica;
F07G Malattie del sangue;
K05B Informatica;
K06X Bioingegneria elettronica;
L18C Linguistica inglese.

Area B - Semiologia clinica e diagnostica strumentale invasiva e non invasiva.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semiologiche cliniche e di diagnostica strumentale invasiva e non invasiva idonee al trattamento delle vasculopatie cerebrali, viscerali e periferiche, nonché delle malattie cardiache più frequenti.

Settori scientifico-disciplinari:

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;
F08E Chirurgia vascolare;
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

Area C - Specialità chirurgiche correlate.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere le fondamentali metodologiche e cliniche relative ai settori specialistici correlati, nonché le loro fondamentali tecniche chirurgiche. In particolare deve acquisire la pratica clinica per la diagnosi ed il trattamento chirurgico e postoperatorio delle più frequenti malattie chirurgiche.

Settori scientifico-disciplinari:

F08A Chirurgia generale;
F08D Chirurgia toracica;
F09X Chirurgia cardiaca;
F10X Urologia;
F16A Malattie dell'apparato locomotore.

Area D - Chirurgia vascolare.

Obiettivi: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche dell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici;

Settori scientifico-disciplinari:

F06A Anatomia patologica;

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;

F08E Chirurgia vascolare;

F09X Chirurgia cardiaca.

Area E - Chirurgia endovascolare.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le normali nozioni teorico pratiche del cateterismo arterioso e le terapie endovascolari; ivi comprese le terapie locoregionali farmacologiche, la dilatazione percutanea transluminale, l'applicazione di stent vascolari e di endoprotesi, nonché le metodiche da esse derivanti. Deve inoltre acquisire conoscenza e capacità pratica nelle metodiche di controllo strumentale invasive e non.

Settori scientifico-disciplinari:

F08E Chirurgia vascolare;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

Area F - Angiologica.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere le conoscenze teorico pratiche per la diagnosi e la terapia delle malattie vascolari di interesse medico.

Settori scientifico-disciplinari:

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.

Area G - Anestesiologia e valutazione critica.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre, acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori scientifico-disciplinari:

F08A Chirurgia generale;

F08E Chirurgia vascolare;

F21X Anestesiologia;

F22B Medicina legale.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualità; dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

a) procedure diagnostiche di malattie vascolari:

diagnostica vascolare incruenta: 200 casi di cui almeno il 50% eseguito in prima persona;

diagnostica vascolare cruenta: 100 casi a cui lo specializzando partecipa in collaborazione;

b) interventi di chirurgia vascolare di alta e media chirurgia: 200 casi di cui almeno il 15% eseguito in prima persona;

c) interventi di chirurgia vascolare di piccola chirurgia: 240 casi di cui almeno il 15% eseguiti in prima persona;

d) interventi di chirurgia endovascolare: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona;

e) interventi di chirurgia generale: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 30 settembre 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A9177

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 23 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la delibera del Consiglio della facoltà di farmacia del 4 giugno 1998 contenente una proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in «chimica e tecnologia farmaceutiche», e in particolare, la sostituzione, nell'ambito dell'indirizzo farmaco-terapeutico, dei corsi (pari a 0,5 annualità) di biologia farmaceutica (E08X) e di anatomia umana (E09A), con una annualità di farmacologia (E07X);

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione e del senato accademico che, rispettivamente in data 2 luglio 1998 e 29 luglio 1998, hanno approvato la proposta di modifica di statuto relativa al suddetto corso di laurea;

Vista la nota d'indirizzo del 16 giugno 1998 inviata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, contenente informazioni sintetiche finalizzate al completamento dell'autonomia delle università, nonché indicazioni sulle innovazioni immediatamente percorribili, ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio 1997 (art. 17, commi 95 e ss.);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Articolo unico

L'art. 96, relativamente all'indirizzo farmacoterapeutico del corso di laurea in «chimica e tecnologia farmaceutiche», attualmente così formulato:

«Indirizzo Farmaco Terapeutico

(Omissis).

Settori scientifico-disciplinari: E07X - farmacologia (2 annualità) una delle quali è: "Saggi e dosaggi farmacologici" con esercitazioni individuali di laboratorio, E08X - biologia farmaceutica (0,5 annualità), E09A - anatomia umana (0,5 annualità), F04A - patologia generale (1 annualità)»,
viene modificato così come segue:

«Indirizzo Farmaco Terapeutico

(Omissis).

Settori scientifico-disciplinari: E07X - farmacologia (3 annualità) una delle quali è: "Saggi e dosaggi farmacologici" con esercitazioni individuali di laboratorio, F04A - patologia generale (1 annualità)».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 23 settembre 1998

Il rettore: MISTRETTA

98A9178

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 5 maggio 1998, n. **9.**

Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi - Chiarimenti applicativi.

Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle D'Aosta
Al comandante delle Scuole centrali antincendi
Al direttore del centro studi ed esperienze antincendi
Agli ispettori aeroportuali e portuali dei servizi antincendi
Agli ispettori interregionali e regionali dei vigili del fuoco
Ai sigg. comandanti provinciali dei vigili del fuoco

PREMESSA.

Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 1998, disciplina il procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al n. 14 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto dei criteri principi e modalità indicati all'art. 20 della stessa legge.

L'attuale disciplina, dettata dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, prevede che l'attività di controllo dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco sul rispetto delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi sia articolata in due fasi tra loro coordinate:

esame dei progetti di nuovi impianti e costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, finalizzato al rilascio di un parere di conformità alla normativa di prevenzione incendi;

visita sopralluogo per riscontrare, anche sulla base di idonea documentazione tecnica, la rispondenza dell'opera realizzata al progetto approvato ed il rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza antincendio, al fine del rilascio del certificato.

Il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, costituente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha stabilito, come noto, in trecentosessantacinque giorni il termine per la conclusione del procedimento del rilascio del certificato di prevenzione incendi ed in trecentoses-

santa giorni il termine per il procedimento di deroga, mentre non ha disciplinato la fase procedimentale relativa all'esame dei progetti.

Nella predisposizione del regolamento sono state tenute presenti le seguenti principali esigenze:

stabilire un termine per la conclusione del procedimento relativo all'esame dei progetti, correlato alla complessità degli stessi e comunque non superiore a quello attualmente previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 1982;

ridurre il termine di trecentosessantacinque giorni per la conclusione del procedimento per il rilascio del certificato;

prevedere, in attesa del sopralluogo, la possibilità di autorizzare in via provvisoria l'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio, tramite la produzione da parte dell'interessato di una dichiarazione attestante il rispetto della normativa antincendio;

consentire il rinnovo del certificato senza l'obbligo per il Comando di effettuare il sopralluogo, estendendo in via generale la procedura di cui all'art. 4 della legge n. 818 del 1984;

semplificare il rilascio di autorizzazioni in deroga, decentrandolo agli Ispettorati regionali dei vigili del fuoco e riducendo i relativi termini procedimentali;

prevedere una norma transitoria ai fini del passaggio dal regime del nulla osta provvisorio di cui all'art. 2 della legge n. 818 del 1984, a quello del certificato di prevenzione incendi.

Tanto premesso si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sui contenuti del testo regolamentare al fine di una corretta ed uniforme applicazione delle norme.

CHIARIMENTI AI VARI ARTICOLI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 GENNAIO 1998, N. 37.

Art. 1.

Oggetto del regolamento

L'art. 1 individua l'ambito di applicazione del regolamento. Occorre precisare che:

a) è finalizzato a disciplinare i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi, attribuiti in base alla vigente normativa, alla competenza dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo per il rilascio del certificato, al rinnovo di quest'ultimo, ed alle procedure relative alla autorizzazione in deroga;

b) le attività cui si applica la disciplina del regolamento sono quelle riportate in allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni;

c) la disciplina procedurale prevista dal regolamento non si appplica a quelle attività industriali, che seppur ricomprese tra quelle di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, ricadono nel settore delle attività a rischio di incidente rilevante soggette a notifica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni.

Detta disciplina si applica invece alle attività industriali, ricomprese tra quelle dell'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, e soggette a dichiarazione, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988;

d) le attività riportate negli allegati *A* e *B* del decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1959, e non ricomprese tra quelle di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, pur soggette ai controlli obbligatori da parte dei Comandi dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 2 della legge n. 966 del 1965 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 1982, non soggiacciono alla disciplina procedurale del regolamento;

e) il comma 5, ha previsto altresì l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della funzione pubblica, nel quale siano stabilite:

le modalità di presentazione delle domande per l'avvio dei procedimenti;

il contenuto delle stesse;

la documentazione da allegare;

criteri per rendere uniforme lo svolgimento dei servizi resi dai Comandi provinciali.

Tale decreto (decreto ministeriale 4 maggio 1998), in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, costituirà certamente un valido strumento per garantire l'uniformità delle procedure, favorendo la trasparenza e la speditezza dell'azione amministrativa.

Art. 2.

Parere di conformità

L'art. 2 disciplina la fase procedurale relativa all'esame dei progetti ai fini del rilascio del parere di conformità degli stessi alle specifiche regole tecniche o in mancanza, ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi.

Al riguardo, il decreto 4 maggio 1998 nel dettagliare la documentazione da allegare alla domanda di esame progetto, stabilisce anche i criteri tecnici generali da seguire in mancanza di una specifica regola tecnica.

Si precisa che il procedimento di esame del progetto non potrà essere avviato dal Comando se la domanda non è corredata di tutti gli allegati indicati nel decreto 4 maggio 1998, e pertanto necessita che ciascun Comando si organizzi al fine di:

dare la massima informazione all'utenza in via preventiva, sugli atti da allegare all'istanza;

fare effettuare dal personale dell'ufficio prevenzione una istruttoria formale della domanda per verificare la sua completezza documentale, prima che la stessa venga assegnata per l'esame tecnico.

Nel caso si renda necessario, in fase di esame tecnico, chiedere una integrazione della documentazione presentata, il regolamento prevede in tale circostanza e per una sola volta, l'interruzione del termine che riprenderà per intero a decorrere dalla data di perfezionamento della richiesta medesima.

La questione dei termini entro cui concludere il procedimento è di fondamentale importanza, sia per l'organizzazione dell'ufficio che per il rapporto con l'utenza.

L'obiettivo principale del regolamento è quello di ridurre al minimo i tempi di risposta dell'amministrazione: pertanto il termine di conclusione del procedimento di quarantacinque giorni deve essere considerato superabile solo nei casi di comprovata necessità, qualora la pratica proposta all'esame progetto, richieda studi, ricerche ed approfondimenti particolarmente lunghi. Di tale specifica esigenza il Comando dovrà dare formale notizia all'interessato entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, anche per l'eventuale coinvolgimento dei progettisti.

Da ultimo si forniscono chiarimenti in merito alla seguente disposizione contenuta in calce al comma 2, «Ove il Comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto».

Al riguardo, si premette che la disposizione in esame non impedisce al comando di provvedere anche successivamente alla scadenza dei termini, ferme restando le eventuali responsabilità, in particolare dei funzionari incaricati del procedimento.

Anzi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando ha il dovere di concludere questa fase procedimentale pronunciandosi sulla conformità del progetto alla normativa antincendio. Il disposto ha il solo scopo di qualificare il comportamento omissivo dell'amministrazione come un provvedimento negativo (silenzio-rifiuto) al fine di tutelare il soggetto interessato.

Quest'ultima, infatti, a seguito della scadenza del termine di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 37/1998, può, entro i successivi sessanta giorni, adire al giudice amministrativo per far dichiarare illeggittime tale comportamento omissivo (Consiglio di Stato, sentenza n. 1331/1997).

Da quanto sopra emerge l'importanza che è stata riservata alla fase procedimentale relativa al parere di conformità sul progetto: infatti la mancata espressione di detto parere non permette di avviare la successiva fase procedurale finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi, né consente all'interessato di presentare la dichiarazione per l'avvio dell'attività, prevista dall'art. 3, comma 5.

Art. 3.

Rilascio del certificato di prevenzione incendi

L'art. 3 disciplina la procedura per il rilascio del certificato di prevenzione incendi previo accertamento-sopralluogo; prevede altresì la possibilità per l'interessato di presentare, in attesa del sopralluogo, una dichiarazione attestante il rispetto della normativa di sicurezza antincendio, finalizzata all'esercizio provvisorio dell'attività stessa.

La suddetta dichiarazione costituisce la sostanziale innovazione del regolamento, in quanto consente all'interessato, ai fini antincendio e senza ulteriori incombenze e costi aggiuntivi, di avviare l'attività, purché risulti presentata al Comando la domanda di sopralluogo, completa della prevista documentazione.

Infatti come meglio precisato nel decreto 4 maggio 1998, ove tra l'altro è previsto un fac-simile di dichiarazione, le certificazioni di conformità da presentare a corredo della predetta dichiarazione sono le stesse che devono essere prodotte in allegato alla domanda di sopralluogo.

Da quanto sopra consegue che è opportuno ed utile per l'interessato presentare unitamente alla domanda di sopralluogo anche la predetta dichiarazione, che garantisce in via amministrativa la possibilità di avviare da subito l'esercizio dell' attività ai fini antincendio.

Il comma 6, al fine di evitare duplicazioni, stabilisce che il sopralluogo effettuato dal Comando nell'ambito di organi collegiali previsti dalla vigente normativa, è da ritenersi comprensivo degli accertamenti di cui al comma 2: ne consegue che i termini da rispettare sono quelli definiti dalle vigenti disposizioni per gli organi in parola.

Al riguardo si riportano alcuni degli organi collegiali ove è chiamato a partecipare il Comando:

locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento:
commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S.);

depositi di oli minerali e g.p.l. autorizzati dalle prefetture:

commissione nominata dal prefetto;

fabbriche, deposito e rivendite di esplosivi:
commissione tecnica nominata dal prefetto (art. 49 del T.U.L.P.S.).

Art. 4.

Rinnovo del certificato di prevenzione incendi

L'art. 4 semplifica la procedura di rinnovo del certificato di prevenzione incendi stabilendo che il comando provinciale dei vigili del fuoco provvede, senza l'effettuazione del sopralluogo, sulla base della seguente documentazione allegata all'istanza:

a) dichiarazione del responsabile dell'attività attestante che la situazione riscontrata dal Comando alla data di rilascio del certificato in scadenza non è mutata e che durante l'esercizio dell'attività ha osservato gli obblighi di cui all'art. 5 del regolamento;

b) perizia giurata resa da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, attestante l'efficenza dei dispositivi, sistemi ed impianti di protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione. Pertanto l'obbligo di produrre la suddetta perizia ricorre solo per quelle attività dotate di sistemi ed impianti di protezione attiva antincendi.

In allegato al decreto 4 maggio 1998, sono riportati i fac-simile di dichiarazione e di perizia giurata.

Art. 5.

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

L'art. 5 disciplina i principali adempimenti sia gestionali che procedurali, finalizzati a garantire il corretto esercizio dell'attivita ai fini antincendi:

a) mantenere in stato di efficenza i sistemi, dispositivi, attrezzature ed impianti antincendio, verificandoli con periodicità ed effettuando la necessaria manutenzione;

b) assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio dell'attività e sulle misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle precauzioni comportamentali da adottare ai fini antincendio;

c) annotare in un apposito registro l'avvenuta effettuazione di quanto previsto alle precedenti lettere *a)* e *b)*;

d) avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del regolamento in caso di modifiche che comportano una alterazione delle presistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* rientrano, in particolare, tra gli obblighi già sanciti dalla vigente legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e sono stati oggetto di specifiche disposizioni nel decreto ministeriale 10 marzo 1998 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998). Pertanto i Comandi provinciali dovranno indicare nel certificato di prevenzione incendi e sulla copia della dichiarazione, di cui all'art. 3, comma 5, del regolamento da restituire all'interessato, il rispetto di quanto previsto all'art. 4 del decreto ministeriale 10 marzo 1998 per quanto attiene i controlli e la manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio.

Art. 6.

Procedimento di deroga

L'art. 6 disciplina la nuova procedura per l'ottenimento della deroga al rispetto di disposizioni normative antincendio, semplificando sostanzialmente quando previsto dall'abrogato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 1982.

L'attuale procedura è stata totalmente decentrata a livello regionale, in quanto prevede che l'autorizzazione in deroga venga rilasciata dall'ispettore regionale od interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio, previa acquisizione del parere del comando dei vigili del fuoco interessato e del comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 1982.

Al fine di garantire l'osservanza di criteri uniformi, nel decreto di cui all'art. 1, comma 5, del regolamento, vengono fornite specifiche indicazioni sul contenuto della domanda di deroga e sulla documentazione da allegare.

In particolare devono essere chiaramente indicate:

le disposizioni normative cui si intende derogare;

le caratteristiche dell'attività e/o i vincoli esistenti che impediscono di ottemperare alle disposizioni normative cui si chiede di derogare;

la valutazione dei rischi aggiuntivi conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni cui si chiede di derogare;

le misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, precedentemente valutato.

Quanto sopra per consentire una corretta valutazione delle misure di sicurezza alternative proposte.

Art. 7.

Nulla osta provvisorio

L'art. 7 costituisce una norma transitoria ai fini del passaggio dal regime del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, rilasciato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, a quello del certificato di prevenzione incendi, da rilasciarsi secondo le procedure del nuovo regolamento. A tale scopo è previsto che il Ministro dell'interno, ove non già provveduto, emani entro tre anni specifiche direttive per singole attività o gruppi di attività, di cui all'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, ove siano stabilite le misure di adeguamento ed i relativi termini temporali, per eliminare così con gradualità i nulla osta tuttora vigenti.

L'art. 4, comma 4, della legge 27 ottobre 1995, n. 437, ha prorogato la validità dei nulla osta provvisori rilasciati, o in corso di rilascio, sino alla data di entrata in vigore del regolamento relativo alle procedure di prevenzione incendi, pertanto alla luce di quanto disposto dall'art. 7, possono determinarsi le due seguenti situazioni:

a) l'attività per cui è stato rilasciato il N.O.P. ha subito modifiche tali da comportare una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

In tale circostanza la validità del N.O.P. è da ritenersi decaduta e si applica il disposto dell'art. 5, comma 3, del regolamento che obbliga ad avviare le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, previa acquisizione del parere di conformità sul progetto;

b) l'attivita in regime del N.O.P non ha subito le modifiche di cui alla precedente lettera *a).*

In tale circostanza la validità del N.O.P. è soggetta alle seguenti limitazioni:

1) osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio di cui all'art. 5 del regolamento;

2) adeguamento dell'attività alle disposizioni emanate dal Ministro dell'interno entro i termini temporali ivi previsti, secondo la vigente normativa in materia di prevenzione incendi. Il regolamento precisa che le disposizioni di adeguamento, ove ancora non emanate devono essere adottate entro tre anni. Si riportano in allegato disposizioni normative in atto emanate dal Ministero dell'interno, ove sono stabilite le misure di adeguamento per attività esistenti ed i termini temporali entro cui le stesse vanno attuate.

Art. 8.

Norme transitorie

L'art. 8 consente di applicare la disciplina del regolamento a tutte le istanze presentate prima della data di entrata in vigore dello stesso e per le quali non è stato ancora provveduto, precisando che i relativi termini decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso o dalla data di trasmissione della necessaria documentazione aggiuntiva richiesta dal Comando.

Si invitano, pertanto, i Comandi ad esaminare in tempi brevi tutte le domande pervenute prima del 10 maggio 1998, e tuttora inevase, al fine di richiedere la documentazione integrativa, ove necessaria, per poter applicare il nuovo regolamento.

Al riguardo si precisa che il rinnovo dei certificati di prevenzione incendi a datare dal 10 maggio 1998, dovrà avvenire senza l'effettuazione del sopralluogo di verifica, previa acquisizione della specifica documentazione prevista dall'articolo 4 del regolamento.

Art. 9.

Abrogazioni

L'art. 9 abroga le seguenti disposizioni normative:

A) decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 1982:

*a*1) disposizioni relative alle procedure di deroga ed alle relative competenze del comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi (art. 10, comma 5; art. 11, comma 1, lettera *d)*; art. 21);

*a*2) disposizioni relative all'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi per manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, da effettuarsi in locali o luoghi aperti al pubblico sprovvisti di tale certificato (art. 15, comma 1, numero 5).

L'abrogazione dell'obbligo di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le suddette manifestazioni, non fa venire meno l'attività di controllo sulla sicurezza antincendio espletata dai Comandi dei vigili del fuoco nell'ambito delle commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

B) legge n. 818 del 1984.

Sono state abrogate le seguenti disposizioni della legge n. 818 del 1984:

*b*1) disposizioni sul nulla osta provvisorio, in contrasto con quanto stabilito nel nuovo regolamento (art. 2, commi 5, 6, 7, 8);

*b*2) disposizioni sul rinnovo dei certificati di prevenzione incendi di cui all'art. 4 della legge n. 818/1984, in quanto tale disciplina è stata completamente recepita nell'art. 4 del nuovo regolamento.

I procedimenti ed il servizio prevenzione incendi hanno assunto un interesse crescente si all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia nei rapporti con altri enti ed istituti.

Questa Direzione generale confida in una puntuale e precisa collaborazione di tutto il personale coinvolto nell'espletamento delle funzioni e dei compiti connessi al servizio di prevenzione incendi.

Particolare riguardo si impone nella scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel testo regolamentare e nel decreto 4 maggio 1998, segnatamente per quei profili che si rifanno a principi normativi di carattere generale come il rispetto dei termini previsti per la conclusione dei vari procedimenti.

Analoga cura dovrà essere prestata nel predisporre i necessari servizi di informazione preventiva per l'utenza, nel rispetto dei principi generali sulla certezza del diritto ai fini del buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione.

Il direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi
MANINCHEDDA

ALLEGATO

DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI CHE PREVEDONO MISURE TECNICHE DI ADEGUAMENTO SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO E RELATIVI TERMINI TEMPORALI DI ATTUAZIONE

Disposizione	Attività (D.M. 16 febbraio 1982)	Termine di adeguamento	Proroga
Decreto ministeriale 16 maggio 1987, n. 246	94 edifici civile abitazione	27 giugno 1992	
Decreto ministeriale 20 maggio 1992, n. 569	90 edifici storici destinati a musei ecc.	4 marzo 1996	
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418	90 edifici storici destinati a biblioteca ecc.	7 ottobre 1998	
Decreto ministeriale 25 agosto 1992	85 edilizia scolastica	31 dicembre 1999	Legge 23 dicembre 1997, n. 649. Estenzione ai privati legge 7 agosto 1997, n. 266
Decreto ministeriale 9 aprile 1994	84 attività turistico-alberghiere	26 aprile 1999	
Decreto ministeriale 13 ottobre 1994	4/b depositi di GPL con capacità > 5 mc	12 novembre 2001	
Decreto ministeriale 18 maggio 1995	22 depositi soluzioni idroalcoliche	9 giugno 2000	
Decreto ministeriale 19 agosto1996	83 locali di pubblico spettacolo	12 settembre 1999	

98A9250

CIRCOLARE 8 luglio 1998, n. **16 MI.SA.**

Decreto interministeriale 10 marzo 1998 - Chiarimenti.

Ai prefetti della Republica

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Al comandante delle Scuole centrali antincendi

Al direttore del centro studi ed esperienze antincendi

Agli ispettori aeroportuali e portuali dei servizi antincendi

Agli ispettori interregionali e regionali dei vigili del fuoco

Ai comandanti provinciali dei vigili del fuoco

PREMESSA.

Sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998 è stato pubblicato il decreto interministeriale 10 marzo 1998 emanato in attuazione del disposto dell'art. 13 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

La finalità del decreto 10 marzo 1998 è quella di dare ai datori di lavoro uno strumento adattabile alle varie realtà lavorative e nel contempo di indicare riferimenti precisi per poter verificare, organizzare e gestire la sicurezza antincendio nell'ambito della propria azienda od unità produttiva.

Infatti l'atto normativo citato contiene criteri, validi per tutti i luoghi di lavoro, per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione antincendio, dando così pratica attuazione al disposto degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 confermato e rafforzato dall'art. 4, comma 5, lettere *h)* e *q)* del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Il percorso logico che viene seguito dal decreto per arrivare alla scelta delle necessarie misure di sicurezza antincendio, tiene conto della specifica realtà aziendale, attraverso l'identificazione dei pericoli di incendio, la loro possibile eliminazione o riduzione, la valutazione dei rischi, per la necessaria tutela dei lavoratori e di terzi.

Quanto sopra premesso, al fine di evitare erronee interpretazioni del decreto in parola, sentito al riguardo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione rapporti di lavoro, tenuto conto della diretta correlazione dello stesso con le disposizioni normative impartite con il decreto legislativo n. 626 del 1994, si forniscono i seguenti chiarimenti.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO.

L'art. 2 del decreto, riprendendo le linee strategiche del decreto legislativo n. 626 del 1994, fissa nella valutazione del rischio di incendio il punto di riferimento per stabilire la congruità delle necessarie misure di sicurezza preventive e protettive e riporta nell'allegato I le linee guida per procedere a detta valutazione.

La valutazione di cui sopra e le conseguenti misure vanno riportate nel documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Tale specifico adempimento non è previsto per le aziende riportate al comma 11 dell'art. 4 del citato decreto legislativo in tale circostanza è sufficente una autocertificazione sull'avvenuta valutazione del rischio di incendio.

In sostanza l'art. 2 del decreto, nulla aggiungendo a quanto già stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo n. 626/1994, indica, attraverso le linee guida di cui all'allegato I, una esemplificazione di come procedere alla valutazione di uno specifico rischio in ambito aziendale quale è appunto il rischio di incendio.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO.

L'art. 3 del decreto, in una serie di allegati, stabilisce sulla base della valutazione del rischio d'incendio i criteri per la scelta delle principali misure di sicurezza antincendio sia di tipo strutturale ed impiantistico che di tipo organizzativo e gestionale, da attuare tenendo conto della specifica realtà aziendale.

Le principali misure che vengono affrontate riguardano:

accorgimenti finalizzati a prevenire gli incendi;

l'evacuazione delle persone presenti;

la segnalazione e l'allarme in caso di incendio;

l'estinzione dell'incendio;

il mantenimento in efficenza delle attrezzature e degli impianti antincendio;

l'informazione e la formazione dei lavoratori.

Nell'allegato III sono trattate con particolare approfondimento le vie ed uscite di emergenza, in quanto per tale specifica è fondamentale misura di sicurezza necessitava che venissero esplicitati precisi criteri al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto nei seguenti commi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 così come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e precisamente:

comma 4 = numero, distribuzione e dimensioni delle vie ed uscite di emergenza;

comma 5 = larghezza minima delle vie ed uscite di emergenza;

comma 6 = verso di apertura delle porte delle uscite di emergenza.

Per l'eventuale adeguamento dell'azienda alle misure stabilite nell'allegato III viene concesso un termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

È fatto salvo comunque il disposto dell'art. 13, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993.

Il comma 2 dell'art. 3 precisa che le disposizioni del comma 1, relative alle vie di esodo, sistemi di segnalazione ed allarme e sull'estinzione, non si applicano alle attività soggette ai controlli da parte del vigili del fuoco per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Tale disposto vuole significare che per le suddette attività tali misure devono conformarsi alle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno, ove esistenti, o ai criteri generali di prevenzione incendi, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 37/1998.

Pertanto i criteri riportati negli allegati III, IV, V trovano piena attuazione in tutti i luoghi di lavoro non ricompresi tra le attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei vigili del fuoco.

Si ritiene che possono costituire comunque un utile riferimento, in fase progettuale, anche nell'ambito delle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei vigili del fuoco, qualora l'attività in questione non sia disciplinata da specifica disposizione di prevenzione incendi.

GESTIONE DELL'EMERGENZA IN CASO DI INCENDI.

L'art. 5 prevede la redazione del piano di emergenza in conformità dei criteri riportati nell'allegato VIII, per i luoghi di lavoro ove sono occupati non meno di 10 dipendenti, o comunque ricompresi tra le attività soggette al controllo obbligatorio dei vigili del fuoco al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

DESIGNAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDI E GESTIONE DELL'EMERGENZA.

Gli articoli 6 e 7 del decreto costituiscono l'attuazione delle disposizioni del decreto legislatico n. 626/1994 riportate all'art. 4, comma 5, lettera *a)* ed all'art. 22, comma 5, rispettivamente per quanto attiene la designazione e la formazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Nell'allegato IX sono riportati i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione, in relazione al livello di rischio di incendio dell'azienda.

Nell'allegato X sono invece elencati i luoghi di lavoro ove è richiesto agli addetti antincendio uno specifico requisito, aggiuntivo alla formazione, consistente nel conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 609.

Tale requisito è stato previsto in quanto nelle aziende riportate nell'allegato X si svolgono attività che, in caso di incendio, possono comportare rischi non solo per i lavoratori, ma anche per l'ambiente esterno ed in particolare per l'incolumità pubblica.

L'art. 8, comma 2, fa salva la formazione già acquisita dagli incaricati, prima della data di entrata in vigore del decreto medesimo.

In analogia a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 626/1994 sul ricorso a servizi esterni all'azienda, si ritiene che l'affidamento ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, tramite apposito contratto, degli incarichi finalizzati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dell'emergenza, possa essere consentito come misura integrativa e non sostitutiva del disposto di cui all'art. 4, comma 5, lettera *a)* del predetto decreto legislativo n. 626/1994.

Detto personale esterno dovrà, in ogni caso, essere formato a cura del proprio datore di lavoro in relazione al livello di rischio di incendio dell'attività presso la quale presterà il servizio.

Qualora non sia prefigurabile a priori l'attività presso la quale verrà espletato il servizio, la formazione dovrà essere basata su contenuti che siano i più completi e dettagliati possibili, ed al riguardo si ritiene che il corso di tipo *C*, di cui all'allegato IX del decreto ministeriale 10 marzo 1998, sia quello adatto a tal fine.

Inoltre si ritiene necessario che il livello di formazione acquisito vada attestato secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge n. 609 del 1996.

Da ultimo occorre precisare che il datore di lavoro che ricorre a tale servizio esterno, è tenuto a fornire ai predetti lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dell'emergenza, la necessaria informazione sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza attuate nella propria azienda, secondo modalità da precisare negli accordi contrattuali.

FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO CHE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626/1994, POSSONO SVOLGERE DIRETTAMENTE I COMPITI DI ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E DI EVACUAZIONE.

L'art. 10 del decreto legislativo n. 626/1994 consente al datore di lavoro delle seguenti aziende:

aziende artigiane ed industriali sino a 30 addetti;

aziende agricole sino a 10 addetti;

aziende della pesca sino a 20 addetti;

altre aziende sino a 200 addetti,

con esclusione delle seguenti aziende:

aziende industriali soggette all'obbligo della dichiarazione e della notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988;

centrali termoelettriche;

impianti e laboratori nucleari;

aziende estrattive ed altre attività minerarie;

fabbriche e depositi di esplosivi;

strutture di ricovero e cura pubbliche e private;

di poter svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, purché frequenti un apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute, il cui attestato di frequenza va trasmesso all'organo di vigilanza.

L'art. 95 del decreto legislativo n. 626/1994 ha consentito, fino al 31 dicembre 1996, ai datori di lavoro di svolgere direttamente quanto previsto dall'art. 10 senza l'obbligo di frequentare l'apposito corso di formazione.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il decreto 16 gennaio 1997 ha stabilito contenuti minimi dei corsi di formazione per i datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti di cui all'art. 10.

Tale corso della durata minima di 16 ore, prevede, tra l'altro, anche l'argomento specifico della prevenzione incendi e della gestione dell'emergenza.

Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 marzo 1998, il corso di cui sopra, per la parte attinente alla sicurezza antincendio, deve recepire i contenuti di cui all'allegato IX.

Sono comunque fatti salvi i corsi espletati prima della data di entrata in vigore del decreto nonché la speciale esenzione di cui all'art. 95 del decreto legislativo n. 626/1994, purché ne sia stata data comunicazione all'organo di vigilanza, entro il 31 dicembre 1996.

Il direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi
MANINCHEDDA

98A9251

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 ottobre 1998

Dollaro USA	1624,40
ECU	1947,33
Marco tedesco	989,58
Franco francese	295,14
Lira sterlina	2760,27
Fiorino olandese	877,48
Franco belga	47,967
Peseta spagnola	11,648
Corona danese	260,27
Lira irlandese	2466,81
Dracma greca	5,794
Escudo portoghese	9,653
Dollaro canadese	1051,05
Yen giapponese	13,693
Franco svizzero	1210,43
Scellino austriaco	140,64
Corona norvegese	220,42
Corona svedese	210,93
Marco finlandese	325,41
Dollaro australiano	1013,14

98A9392

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 15 ottobre 1998, è stato riattribuito il marchio di identificazione «1941 VI» alla ditta Gold House S.n.c., con sede in Trissino, via dell'Artigianato n. 6, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del suddetto regolamento.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
875 FI	Fratelli Cacialli & C.	Firenze	1
130 MC	Maval di Brugia Vanni	Potenza Picena	4
904 MI	Di Nanno Salvatore Arte del quarzo	Milano	1
779 NA	Quartarano S.r.l.	Napoli	1
58 PR	Finauro S.r.l.	Parma	2
211 RM	Ponzano Stefano	Roma	2
858 RM	D'Estel S.n.c.	Roma	1

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 15 ottobre 1998, è stato riattribuito il marchio di identificazione «910 VI» alla ditta G.I.M.M.A.C. di Melison Antonio & C. S.n.c., con sede in Vicenza, via C. Colombo n. 45, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del suddetto regolamento.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
1281 FI	Terzani Ivo	Lastra a Signa	4
746 MI	Curti argenteria S.n.c. di Monti	Milano	7
1183 MI	Full di Fiorentini Ferruccio	Milano	13

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 15 ottobre 1998, è stato riattribuito il marchio di identificazione «811 NA» alla ditta Garofalo Andrea, con sede in Torre del Greco, via Martiri d'Africa n. 2, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del suddetto regolamento.

98A9253

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione di autorizzazione alla produzione e commercializzazione di specialità medicinali

Con il decreto n. M-640 del 14 ottobre 1998 sono state sospese a tempo indeterminato, a tutela della salute pubblica, in quanto non sono rispettati i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione: l'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'officina sottoindicata:

Immuno S.r.l., via G.B. Oliva, 2, Ospedaletto (Pisa),

nonché l'autorizzazione alla immissione in commercio delle seguenti specialità di cui sono rispettivamente titolari la società Immuno AG Vienna e società Immuno S.r.l.:

albumina umana 20% 50 ml (cod. A.I.C. n. 010317028);

albumina umana 20% 10 ml (cod. A.I.C. n. 010317016);

albumina umana 25% 50 ml (cod. A.I.C. n. 010317042);

albumina umana 25% 10 ml (cod. A.I.C. n. 010317030);

albumina umana M.F. 20% flac. 50 ml + set. infus. (cod. A.I.C. n. 027239019);

albumina umana M.F. 5% flac. 50 ml (cod. A.I.C. n. 027239033);

albumina umana M.F. 5% 1 flac. 100 ml (cod. A.I.C. n. 027239045);

albumina umana M.F. 5% 1 flac. 250 ml (cod. A.I.C. n. 027239058).

98A9254

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento giuridico della fondazione «Negri Sud» in S. Maria Imbaro

Con decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 1074 - Ric è stato concesso, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, il riconoscimento giuridico ed è stato approvato lo statuto della fondazione «Negri Sud», con sede in S. Maria Imbaro (Chieti), via Nazionale.

98A9252

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario liquidatore della Sicilcassa S.p.a. in Palermo

Il direttore generale della Banca d'Italia, con provvedimento del 5 ottobre 1998, ha nominato il dott. Claudio Patalano commissario liquidatore della Sicilcassa S.p.a., con sede in Palermo, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 5 settembre 1997. Restano confermate le altre nomine disposte con il provvedimento del 5 settembre 1997.

98A9255

COMUNE DI FOGGIA

Variante al piano regolatore generale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 37, comma 3, della legge regionale 16 maggio 1958, n. 27, e dell'art. 4 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3: si avvisa che il consiglio comunale con deliberazione n. 596 in data 22 maggio 1998, divenuta esecutiva in data 6 giugno 1998, ha approvato il progetto della nuova sede degli uffici dell'amministrazione provinciale di Foggia.

L'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, della legge regionale n. 27/1985, e della legge regionale n. 3/1998, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e contestuale approvazione, a tutti gli effetti di legge, della variante allo strumento urbanistico.

Gli atti del progetto tecnico per la costruzione della nuova sede degli uffici dell'amministrazione provinciale, sono depositati, a libera visione del pubblico, presso la segreteria generale del comune.

98A9256

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500